



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 79 del 21 Agosto 2013

LL.RR. 22-23-24-25-26-27-28

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile**

Bura: Tel. 0862/364221 - 364211
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 22

Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso 4

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 23

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative 9

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 24

Modifiche all'art. 33 della L.R. 28.12.2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10.8.2010, n. 40 alla L.R. 21.10.2011, n. 36, alla L.R. 28.5.2013, n. 12, e alla L.R. 16.9.1998, n. 86.....43

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 25

Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17 50

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 26

Valorizzazione del Turismo Naturista55

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 27

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e altre disposizioni in materia di ATER56

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 28

Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne-- Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi63

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 22

Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo garantisce il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo degli immobili in disuso nei borghi antichi e nei centri storici minori, anche abbandonati o parzialmente spopolati, nonché la promozione di nuove forme di ricettività per valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio regionale rurale ed urbano, attraverso il modello abruzzese di ospitalità diffusa rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano e architettonico dal forte carattere identitario.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo individua, promuove, valorizza ed incentiva il modello abruzzese di ospitalità diffusa mediante il riconoscimento e la disciplina della struttura ricettiva denominata "albergo diffuso".

Art. 2
(Definizione di albergo diffuso)

1. Si definisce "albergo diffuso" la struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nei borghi antichi e nei centri storici minori che nel corso del tempo sono stati oggetto di progressivo spopolamento o abbandono anche parziale da parte della popolazione originariamente

residente, caratterizzata da unità abitative e da stabili con servizi comuni, quali l'ufficio di ricevimento e portineria, le sale di uso comune, l'eventuale ristorante-bar ed annessa cucina che sono dislocati in più stabili separati, purché ubicati all'interno del perimetro del borgo o centro storico.

2. Le unità abitative sono adibite a camere da letto o alloggi e dotate di arredi, attrezzature e servizi.
3. Gli stabili con i servizi e le unità abitative di un albergo diffuso possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo diffuso.
4. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dalla vigente normativa regionale e può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

Art. 3
(Interventi ed attività ammessi)

1. Gli interventi di recupero e restauro conservativo degli immobili in disuso che costituiscono l'albergo diffuso devono garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui sono inseriti ed il rispetto dello stile storico, architettonico e decorativo originario che li caratterizza, esclusivamente attraverso l'impiego di materiali di finitura di recupero, al fine di ospitare il cliente in un contesto ambientale di pregio, ricco di storia e tradizioni e consentire allo stesso di vivere una esperienza autentica all'interno del borgo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'albergo diffuso è caratterizzato da uno stile riconoscibile e rispettoso dell'identità del luogo ove è situato ed è dotato di arredi tipici della cultura artigianale o agropastorale del luogo.
3. L'albergo diffuso è compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale prevista dalla vigente normativa regionale.
4. In ragione della particolarità e della valenza del contesto architettonico ove l'albergo diffuso è localizzato, che deve essere pienamente salvaguardato, nonché dell'obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del relativo tessuto sociale e urbanistico, il regolamento di cui all'articolo 7 può disciplinare deroghe ai

parametri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

Art. 4

(Elementi caratterizzanti la localizzazione dell'albergo diffuso)

1. Il contesto in cui è situato l'albergo diffuso è caratterizzato dalla presenza di elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo che possono essere fruiti dal turista nell'ambito del proprio soggiorno, suscettibili di valorizzazione, quali:
 - a) manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, come, a titolo esemplificativo, sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita pastorale o contadina;
 - b) presenza di strutture espositive legate alla tradizione agricola, pastorale, artigianale, manifatturiera e produttiva locale, come, a titolo esemplificativo, musei ed esposizioni;
 - c) presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, come, a titolo esemplificativo, laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, agrituristiche, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali.
2. I progetti relativi alla realizzazione di alberghi diffusi sono integrati da appositi programmi o proposte ospitali che documentano la presenza degli elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione di cui al comma 1, nonché gli interventi e le iniziative da intraprendere per la più ampia diffusione e conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni abruzzesi, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di escursioni, gite a tema, itinerari a carattere culturale-religioso, percorsi enogastronomici.

Art. 5

(Politiche di incentivazione alla realizzazione ed alla gestione di alberghi diffusi)

1. La Regione, al fine di favorire ritorni occupazionali ed economici per la visibilità che il modello abruzzese di ospitalità diffusa assicura al territorio regionale, incentiva la realizzazione e la gestione di alberghi diffusi anche attraverso la promozione di una volontà collettiva e di una politica locale volta alla valorizzazione e animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale, attraverso iniziative tese a:

- a) valorizzare, tramite la chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica, l'organizzazione di parcheggi esterni, il trattamento estetico ovvero mimetizzante delle linee aeree elettriche e telefoniche, il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e dei materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;
- b) promuovere l'esistenza di un punto di informazione o accoglienza, l'organizzazione di visite guidate, l'edizione di guide o opuscoli promozionali, l'esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;
- c) animare il soggiorno del turista attraverso la predisposizione di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto, l'organizzazione di eventi originali e di qualità anche legati alle tradizioni locali.

Art. 6

(Procedure)

1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle desumibili dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica", in quanto compatibili.

Art. 7

(Regolamento attuativo)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Regolamento attuativo dell'albergo diffuso che specifica, tra l'altro, le modalità e le caratteristiche che

definiscono l'albergo diffuso in relazione al centro storico ed al borgo antico, nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.

Art. 8

(Modifica all'art. 5 della l.r. 15 ottobre 2012, n. 49)

1. Alla lettera a), del comma 5, dell'articolo 5, della l.r. 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica all'articolo 85 della legge regionale n. 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)") sono aggiunte, in fine, le parole "ricettività di tipo albergo diffuso".

Art. 9

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione"

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

L'Aquila, addì 9 agosto 2013

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

Segue allegato



Consiglio Regionale



TESTO

DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2012, N. 49

"Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)""

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 09 AGOSTO 2013, n. 22

"Recupero e restauro conservativo dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_nov.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ilmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2012, N. 49

Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)".

Art. 5

(Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso)

1. Ai sensi della lettera a), del comma 13, dell'articolo 5, del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011 le modifiche di destinazioni di uso, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 3 e 4, sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.
2. Ferma la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti all'interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque consentiti i cambi di destinazione



verso quelle destinazioni già presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalità di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio.

3. Nel caso in cui gli immobili siano inseriti in zone di P.R.G. che concorrono alla determinazione della dotazione complessiva degli standard di piano, presupposto essenziale per il cambio di destinazione d'uso è in ogni caso il rispetto dei limiti minimi inderogabili stabiliti dall'articolo 3 del D.M. 1444/1968, ovvero la relativa monetizzazione con i criteri stabiliti al comma 2 dell'articolo 3.
4. La complementarietà delle destinazioni, che include anche le strutture accessorie è, invece, valutata in riferimento alla coesistenza di diverse destinazioni d'uso tra loro compatibili secondo i criteri indicati al comma 2, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro.
5. Salva la possibilità delle Amministrazioni comunali di individuare ulteriori casi, sussiste complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni:
 - a) destinazioni residenziali integrabili: con esercizi commerciali di vicinato; studi professionali; artigianato di servizio, **ricettività di tipo albergo diffuso**;
 - b) destinazioni produttive quali: industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con: commerciali di vicinato, ricettività alberghiera ed extra - alberghiera, cultura e comunicazione;
 - c) destinazioni turistico- ricettive, integrabili con: ricettività alberghiera ed extra alberghiera, residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale, residenze per il personale addetto;
 - d) destinazioni direzionali integrabili con: artigianato, servizi, commerciale nella forma di esercizio di vicinato;
 - e) destinazioni agricole integrabili con: attività agrituristica in ogni forma, somministrazione alimenti e bevande.
6. Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici stabiliti dalla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio" e le relative procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie e commerciali.
7. Le destinazioni extra-alberghiere sono quelle indicate nella L.R. 28 aprile 1995, n. 75 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere" e successive modifiche e integrazioni e sono disciplinate da tale disposizione.
8. Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti concessori.

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 23

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'Apicoltura), riconosce l'apicoltura come attività di interesse regionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale.
2. La presente legge, nel rispetto dei principi fissati al comma 1, è finalizzata:
 - a) alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio apistico regionale;
 - b) al riconoscimento del ruolo dell'ape in agricoltura volto a diversificare le potenzialità produttive agricole e a migliorare qualità e quantità delle produzioni vegetali;
 - c) al riconoscimento dell'importanza fondamentale dell'attività di impollinazione naturale per la conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali;
 - d) alla tutela e salvaguardia in purezza del patrimonio genetico della razza di ape autoctona italiana (*Apis mellifera ligustica spinola*) con particolare riferimento agli ecotipi locali;
 - e) alla promozione attraverso l'ape delle attività di monitoraggio ambientale e di difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

3. La presente legge, in particolare, ha lo scopo di:
 - a) disciplinare, tutelare e sviluppare il settore apistico abruzzese;
 - b) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura abruzzese;
 - c) favorire la tutela delle risorse genetiche di ceppi di api autoctone;
 - d) migliorare la zootecnia apistica e le relative produzioni, in un quadro di coordinamento con la vigente normativa nazionale ed europea;
 - e) diversificare e incrementare i redditi nell'ottica della multifunzionalità, con particolare riferimento all'ambiente e al sociale;
 - f) incentivare l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore apistico.
4. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli apicoltori, gli enti, le organizzazioni e le forme associate degli apicoltori ufficialmente riconosciute, al fine di individuare i fabbisogni del sistema produttivo, con particolare riguardo alle buone pratiche apistiche, alla ricerca applicata, all'innovazione tecnologica ed ai servizi relativi all'apicoltura.
5. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni degli apicoltori maggiormente rappresentative, promuove programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del settore per valorizzare le risorse zootecniche apistiche locali, per diversificare le attività agricole e per migliorare la qualità e la quantità delle produzioni.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 2004.
2. In particolare, si intende per:
 - a) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;

- b) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
 - c) apicoltore professionista: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, esercitando l'attività a titolo principale;
 - d) arnia: il contenitore per api;
 - e) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
 - f) apiario: un insieme unitario di alveari;
 - g) postazione: il sito di un apiario;
 - h) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
3. Con il termine di "apicoltura" si intende la conduzione zootecnica delle api: è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
4. Sono considerati prodotti agricoli:
- a) il miele;
 - b) la cera d'api;
 - c) la pappa reale o gelatina reale;
 - d) il polline;
 - e) il propoli;
 - f) il veleno d'api;
 - g) le api e le api regine;
 - h) l'idromele e l'aceto di miele.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla legge n. 313 del 2004, ai fini della presente legge si intende per:
- a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;
 - b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;
 - c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;
 - d) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;

- e) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- f) apiario in stato di abbandono: apiario che, pur in presenza di prodotti e materiale apistico componenti l'alveare, presidiato o meno dalle api, risulti in evidente stato di incuria ed esposto alle azioni di saccheggio da parti di api provenienti da altri apiari. Il trattamento degli stessi è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 17.

Art. 3

(Ricognizione degli organismi associativi tra apicoltori)

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura predispone un elenco degli organismi rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica nazionale che svolgono la propria attività nel territorio della Regione Abruzzo.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'istituzione dell'elenco di cui al comma 1.
3. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi, fermo restando il rispetto da parte dell'amministrazione regionale della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.
4. Gli organismi di cui al comma 1 e le altre strutture accreditate di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) collaborano con i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL) ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Art. 4

(Commissione apistica regionale)

1. È istituita presso la Direzione competente in materia di agricoltura la Commissione apistica regionale.
2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:
 - a) Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;
 - b) Assessore regionale alla Sanità o suo delegato;
 - c) Assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;
 - d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
 - e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
 - f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori di cui all'art. 3;
 - h) un esperto in materia apistica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise di cui alla legge regionale 8 maggio 2012 n. 19 (Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale");
 - i) un esperto in materia apistica delle facoltà di agraria e medicina veterinaria;
 - j) un funzionario della Direzione competente in materia di agricoltura, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.
3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione formula altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.
4. La Commissione dura in carica cinque anni; la partecipazione alle sedute è a titolo

gratuito e non sono rimborsati gli oneri per le spese di viaggio.

Art. 5

(Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività)

1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 30 alveari con una tolleranza del 10 per cento, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.
2. Chiunque intende detenere e condurre alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui all'art. 3, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.
3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.

Art. 6

(Distanze minime per gli apiari)

1. Nell'ubicazione degli apiari, l'apicoltore deve attenersi alle previsioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 313 del 2004.

Art. 7

(Disciplina del nomadismo)

1. La Regione riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all'agricoltura, all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un

razionale sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.

2. La Regione disciplina, a fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del proprio patrimonio apistico, la materia del nomadismo con specifiche norme da adottarsi nell'ambito del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

Art. 8

(Alimentazione delle famiglie di api)

1. Ai sensi della legge n. 313/2004, articolo 9, comma 4, sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Art. 9

(Elenco regionale allevatori di api regine)

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di salute, istituisce un elenco degli allevatori di api regine di *Apis mellifera ligustica spinola* al fine di proteggere la biodiversità e favorire il miglioramento genetico delle api e degli ecotipi locali. Ai fini della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio apistico regionale, l'elenco dovrà includere, in altra sezione, anche tutti coloro che allevano, selezionano naturalmente o artificialmente e commercializzano razze di api non autoctone.
2. Per la tenuta dell'elenco si applicano le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

Art. 10

(Zone di rispetto)

1. Al fine di tutelare e promuovere il mantenimento in purezza del patrimonio genetico di *Apis mellifera ligustica spinola* e favorire la selezione di api regine autoctone abruzzesi, la Regione può costituire zone di

rispetto intorno agli allevamenti di api regine di apicoltori iscritti all'elenco di cui all'art. 9 e alle stazioni di fecondazione da essi allestite.

2. Le modalità per l'istituzione delle zone di rispetto sono disciplinate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

Art. 11

(Uso di fitofarmaci)

1. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di impedire ogni mortalità di insetti impollinatori e assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api.
2. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.
3. Ogni moria di api per sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalata dagli apicoltori o per il tramite delle loro associazioni ai Servizi veterinari delle ASL e al Servizio fitosanitario regionale, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.
5. Con la deliberazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di

fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Art. 12
(Risorse nettariifere)

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura d'intesa con quella dell'ambiente, sentiti gli Organismi di rappresentanza degli apicoltori di cui all'articolo 3 e le Amministrazioni delle aree protette se interessate, redige le mappe nettariifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.
2. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettariifere, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e ricostituzione vegetale, negli interventi per la difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.
3. Gli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 313/2004, agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, con priorità agli apicoltori che detengono e allevano alveari sul territorio della Regione Abruzzo.

Art. 13
(Indennità compensative)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera q), della legge n. 313 del 2004, può prevedere specifiche indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate al fine di potenziare la loro presenza sul territorio.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato, con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14
(Norme igienico-sanitarie)

1. L'apicoltura è considerata produzione primaria come definita dalla normativa

europea ed è soggetta alle prescrizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e regionali.

2. La Giunta regionale attua in via amministrativa le disposizioni di cui al comma 1 nel rispetto degli accordi e delle linee guida adottati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, relativamente alla registrazione degli operatori.

Art. 15
(Piano apistico regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura e in conformità al Documento programmatico per il settore apistico di cui all'articolo 5 della legge n. 313 del 2004, previa concertazione con le associazioni degli apicoltori di cui all'art. 3, approva il piano apistico regionale per sviluppare il settore dell'apicoltura.
2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.
3. Il Piano apistico regionale, di durata triennale, è aggiornato annualmente; esso recepisce l'orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell'intero comparto apistico attraverso azioni ed interventi volti a favorire lo sviluppo e la promozione dell'apicoltura, la tutela e la salvaguardia sanitaria e genetica del patrimonio apistico regionale, il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto delle normative igienico-sanitaria, ambientali e di tutela del consumatore.
4. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa di bilancio regionale di previsione, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e l'attuazione del Piano.

Art. 16

(Finanziamenti a favore dell'apicoltura)

1. Per la realizzazione di iniziative a favore dell'apicoltura, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può concorrere a sostenere gli investimenti di apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, costituiti anche in forma di società, consorzi e cooperative, che svolgono la propria attività nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. I criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo sono stabiliti nel Piano apistico regionale di cui all'articolo 15.

Art. 17

(Regolamento di attuazione)

1. Con il Regolamento di attuazione, da adottare, su proposta della Giunta, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
 - a) le modalità per il trattamento degli apiari in stato di abbandono di cui all'articolo 2, comma 5, lett. f).
 - b) le modalità per lo svolgimento della pratica del nomadismo di cui all'articolo 7;
 - c) le modalità per l'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 9;
 - d) modalità per l'istituzione delle zone di rispetto per l'allevamento e la stazione di fecondazione delle api regine, i confini, la loro validità temporale e ogni altro vincolo e/o elemento ritenuti utili per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 10;
 - e) ogni altra disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge.

Art. 18

(Sanzioni amministrative)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.
4. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 5.000,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00.
6. Gli introiti provenienti dalle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono destinati all'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dell'apicoltura.

Art. 19

(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni sanitarie della presente legge sono esercitate dai Servizi veterinari delle ASL e dai comuni competenti per territorio; le forze dell'ordine e gli enti preposti vigilano altresì sulla corretta applicazione della presente legge, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi o i reati di natura ambientale in base alle leggi vigenti.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il comma 2, dell'articolo 15, della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis, L.R. 29

dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale”.

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. Il Piano apistico di cui all'articolo 15 trova copertura finanziaria con le risorse derivanti dal Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
2. Per l'anno 2013 il presente capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
3. Per gli anni successivi al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della l.r. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

CAPO II

Ulteriori disposizioni normative

Art. 22

(Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2)

1. Il comma 7, dell'articolo 17, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" è sostituito dal seguente:
"7. La competente Direzione della Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara

al 31/12/2012. Il contributo individuale è computato in relazione ai periodi di forzosa inattività dei predetti natanti causata dalle problematiche dell'insabbiamento dei fondali portuali, ed è proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio delle stesse Unità nell'arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e il 31/5/2013."

Art. 23

(Modifiche alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6)

1. Il comma 1, dell'articolo 3 bis, della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo" è sostituito dal seguente:
"1. Tenuto conto del persistente stato di precarietà dei fondali del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio, è autorizzato in via straordinaria il trasferimento di € 56.000,00 alla Provincia di Pescara per l'adozione di misure urgenti e necessarie a consentire alle unità di pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare l'attività di prelievo ittico in condizioni di maggiore sicurezza."
2. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 bis, della l.r. 11 marzo 2013, n. 6 è inserito il seguente comma:
"1bis. Per favorire il nuovo start - up delle attività aziendali in relazione alla ripresa delle attività di pesca nel Porto di Pescara, è autorizzata la concessione di un contributo di € 20.000,00 a favore della Società Cooperativa "Nuovo progresso società cooperativa" con sede in Pescara. Per la concessione del contributo, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico assicura il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")."

Art. 24

(Abrogazione della L.R. 5 giugno 2013, n. 13)

1. La legge regionale 5 giugno 2013, n. 13 recante "Modifica al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" e modifica al comma 1, dell'art. 3-bis, della L.R. 11 marzo 2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo"" è abrogata.

Art. 25

(Intervento straordinario in favore dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo)

1. Al fine di salvaguardare le attività svolte dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, la Regione concede alla medesima Associazione per l'anno 2013 un contributo straordinario pari a Euro 490.000,00 da destinare al pagamento delle spese sostenute per la realizzazione delle attività relative all'anno 2011.
2. All'intervento di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento già iscritto sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400, denominato "Contributi regionali all'Associazione Regionale allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame", del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Art. 26

(Modifiche alla L.R. 28 maggio 2013, n. 12)

1. L'articolo 7, della L.R. 28 maggio 2013, n. 12 recante "Modifiche all'art. 7 della L.R. n. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. n. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. n. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del

Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico" è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Contributo straordinario all'Associazione CIAPI e alla fondazione CIAPI)

1. Al fine di sopperire a parte delle passività pregresse, nonché per le funzioni di supporto alle province, all'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI è concesso, per il solo anno 2013, un contributo straordinario rispettivamente di euro 500.000,00 e euro 50.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento di € 500.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 11.01.003 - 51611 denominato "Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e servizi all'impiego - L.R. 2 novembre 1994, n. 74" e con lo stanziamento di € 50.000,00 iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 11.01.003 - 51609.1 denominato "Contributo straordinario alla Fondazione CIAPI per spese di funzionamento."
2. Dopo l'articolo 7, della L.R. 12/2013 è inserito il seguente articolo:

"Art. 7 bis

(Interventi straordinari in favore dei centri di ricerca regionali)

1. Al fine di salvaguardare le attività e i livelli occupazionali dei centri di ricerca regionali, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per l'anno 2013 di Euro 715.000,00 per il finanziamento dei progetti di ricerca degli anni 2012 e 2013.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare il contributo straordinario di cui al comma 1, ripartendo le risorse in modo tale da garantire il completamento dei progetti di ricerca già avviati nel corso

dell'esercizio finanziario 2012, attribuendo risorse per Euro 400.000,00 a favore del COTIR, Euro 280.000,00 a favore del CRAB ed Euro 35.000,00 a favore del CRIVEA.”.

Art. 27

(Sostituzione della tabella di cui all'allegato 3 alla L.R. 2/2013)

1. La tabella di cui all'“Allegato 3”, dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013” è sostituita dalla tabella denominata “Allegato 3” della presente legge.

Art. 28

(Variazione al bilancio di previsione 2013)

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015” sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel “Prospetto A” di variazione allegato alla presente legge.

Art. 29

(Modifiche agli articoli 15 ter e 15 quater della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143)

1. All'articolo 15 ter, comma 6, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) le parole “entro il termine perentorio del 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013”.
2. All'articolo 15 quater, comma 3, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 le parole

“entro il termine perentorio del 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni dall'insediamento.”

3. All'articolo 15 quater, comma 7, della Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 le parole “entro il termine perentorio del 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro 60 giorni dall'insediamento.”

Art. 30

(Disposizioni straordinarie per i progetti pilota di cui all'articolo 48 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95)

1. Per l'esercizio finanziario 2013, la maggiore assegnazione, pari ad €143.008,28, riconosciuta in favore della Regione Abruzzo per l'annualità 2010 inerente le risorse finanziarie del “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” di cui all'articolo 5, della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane), derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31.01.1994, n. 97, è destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all'articolo 48 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95.

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68)

1. Al comma 5, dell'articolo 21, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68, recante “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.”, le parole del secondo periodo “dell'adozione” sono sostituite dalle parole “della presentazione”.

CAPO III
Disposizioni finali

Art. 32
(Entrata in Vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

Seguono allegati

BILANCIO DI PREVISIONE 2013					PROSPETTO "A"		
PARTE ENTRATA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI							
TIT	CAT	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
					TOTALI TITOLO I	-	-
					TOTALI TITOLO II	-	-
03	04	001	31102	1	ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PER ATTIVITA' VIVAISTICO-FORESTALE - L.R. 12 APRILE 1994, N. 28.	65.000,00	-
03	05	002	35001	1	ENTRATE DERIVANTI DA VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI TRIBUTI PROPRI (L.R. 4.1.1972, N. 1, L.R. 17.4.1974, N.10, L.14.6.1990, N.158).	865.000,00	-
					TOTALI TITOLO III	930.000,00	-
					TOTALI TITOLO IV	-	-
					TOTALI TITOLO V	-	-
					TOTALI TITOLO VI	-	-
					TOTALE COMPLESSIVO	930.000,00	-

BILANCIO DI PREVISIONE 2013							PROSPETTO "A"
PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI							
F.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
11	01	003	51609	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CIAPI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	50.000,00	-
11	01	003	51611	1	CONTRIBUTO AL CIAPI PER SPESE CORRENTI E PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO IN FUNZIONE DI SUPPORTO ALLE PROVINCE IN SEDE DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI ALL'IMPIEGO - L.R. 02.11.1994, N. 74 -	480.000,00	
07	01	002	111412	1	SPESE PER LA GESTIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA ATTIVITA' VIVAISTICO-FORESTALE - L.R. 12 APRILE 1994, N. 28, ART. 12.	150.000,00	
07	01	002	111413	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORESTALI REGIONALI - L.R. 12.4.1994, N.28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.		150.000,00
15	01	003	323600	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE		315.000,00
TOTALI TITOLO I						680.000,00	465.000,00
07	02	0032	102489	1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	315.000,00	
07	02	011	102499	1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R.30.5.1997, N.53.	400.000,00	
TOTALI TITOLO II						715.000,00	
TOTALI TITOLO III							
TOTALI TITOLO IV							
TOTALE COMPLESSIVO						1.395.000,00	465.000,00

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziameti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPOR TO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPOR TO
02 01 005	11590 1	FINANZIAMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POI - PIANO OPERATIVO INTEGRATO - L. 84/2001	26.621,00				
02 01 005	11206 1	COMPENSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - L. 28.10.1986, N. 730, ART. 12 E L.R. 11.12.1987, N. 84 -	36.579,61	02 01 005	11202	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE: PRINCIPALE ED ACCESSORIO	78.222,32
01 01 007	11218 1	FINANZIAMENTO DELLO STATO DESTINATO AL PROGETTO GIORDANIA PROGETTO CONDIVISO DI COOPERAZIONE - ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.021,71				
08 02 021	142338 1	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1998, N. 41 E D.LGS. 11/298	75.000,00	07 01 001	11437	RIMBORSI ED INDENNITA' AI COMPONENTI E PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI ABRUZZESI NEL MONDO (GRAM)	75.000,00
08 02 021	142338 1	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1998, N. 41 E D.LGS. 11/298	40.000,00	13 01 002	21625	INTERVENTI PER I CITTADINI ABRUZZESI EMIGRATI - L.R. 13.12.2004, N. 47 -	40.000,00
08 02 021	142338 1	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1998, N. 41 E D.LGS. 11/298	5.000,00	13 02 001	22425	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI CITTADINI ABRUZZESI EMIGRATI - L.R. 13.12.2004, N. 47 -	5.000,00
07 02 003	102489 1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	50.000,00	11 01 003	51609	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CIAPI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	50.000,00
07 02 003	102489 1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	500.000,00	11 01 003	51611	CONTRIBUTO AL CIAPI PER SPESE CORRENTI E PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO IN FUNZIONE DI SUPPORTO ALLE PROVINCE IN SEDE DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI ALL'IMPIEGO - L.R. 02.11.1994, N. 74 -	500.000,00
05 02 010	292361 1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	250.000,00	10 01 004	61430	CONTRIBUTO AL CIAPI PER SPESE CORRENTI E PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO IN FUNZIONE DI SUPPORTO ALLE PROVINCE IN SEDE DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI ALL'IMPIEGO - L.R. 02.11.1994, N. 74 -	250.000,00
05 02 010	292361 1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	20.000,00	10 01 004	61622	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA - L.R. 28.4.1995, N.78 E L.R. 29.10.1996, N.112.	20.000,00

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamenti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05 02 010	292361 1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	300.000,00	10 01 005	61656	INTERVENTI EX L.R.N.40 DEL 24.8.2001 E SUCC.MOD.	300.000,00
05 02 010	292361 1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	300.000,00	10 01 005	61657	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SIMFONICA - L.R. 9.8.1990, N.76.	300.000,00
05 02 010	292361 1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	1.000.000,00	10 01 005	61660	INTERVENTI IN FAVORE DEL LICEO MUSICALE "G. BRAGA" DI TERAMO - L.R. 2.8.1993, N. 33, L.R. 16.09.1994, N. 68, L.R. 5.6.1996, N.30 E L.R.16.07.1997,N.5	1.000.000,00
05 02 010	292361 1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	130.000,00	10 02 005	62101	SPESA PER INIZIATIVE DIRETTE NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI - ART.8, L.R. 18.6.1992, N.44 E L.R.4.11.1995, N.131.	130.000,00
05 02 010	292361 1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	450.000,00	10 02 009	62424	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MUSICALI NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 22.2.2000, N. 15.	450.000,00
05 01 007	11653 1	INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ART. 12, C. 2.L. N. 352/2000.	30.872,07				
11 01 003	21004 1	INTERVENTI DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO PREVISTE DALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO E LE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 11, CO. 7 DEL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81	746.998,19				
11 01 001	21531 1	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO - D.LGS.469/97.	70.804,94				
11 01 003	21635 1	FONDO OCCUPAZIONE DISCENDENTE DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3.156.746,94				
10 01 004	61001 1	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI - ART. 19, CO. 2 D.L. 223/06 CONV. DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 248.	2.000.000,00				
13 01 004	71001 1	SPESA DI FUNZIONAMENTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - D. LGS. 77/02 ART. 4, COMMA 2 - MEZZI STATALI -	255.276,36				
13 01 003	71501 1	FINANZIAMENTO STATALE PER LA CHIUSURA DEGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA PER MINORI - LEGGE 3 DICEMBRE 2004, N. 291-	16.484,85				

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO/Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
13	01 003	ATTIVITA' DI INFORMATIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE LEGGE 31/12/1998, N.476.	7.222,09				
13	01 007	INTERVENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP INSITUAZIONE DI GRAVITA' - L. 21.5.1998, N. 162.	-				
13	01 003	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA - L.N.328/2008, ART. 28, C.1.	500.256,21				
13	01 003	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - L.N.388/2000, ART.80 C.14.	2.467,99				
13	01 004	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE D.LGS. N. 77 DEL 05/04/02.	33.596,68	13	01 003	FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO-ASSISTENZIALE - L.R. 17.12.1996, N. 135 E L.R.27.3.1998, N. 22.	8.935.748,34
10	02 002	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI AD USO PUBBLICO - (L.R. 22.07.1987, N.43 E L.8.1991	75.685,05				
07	02 014	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE "BIODIVERSITA' E RISORSE GENETICHE" D.M.8740 DEL 15.5.2000	29.696,27				
07	01 001	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO OPERAZIONI SELVICOLTURALI - ART. 12, C. 2, L. 353/2000.	12.601,49				
08	02 022	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE PER LA COLTIVAZIONE CAVE E TORBIERE - ESCUSSIONE FIDEIUSSORIA - ART. 29 L.R. 26 LUGLIO 1983, N. 54 -	46.481,12				
09	02 002	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA - EX L. 17.5.1983 N.217 E L. 29.03.01 N. 135, ART. 6 -	55.021,55				
09	02 001	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA - L.R. 30.11.1989, N. 9 -	938.808,91				
08	02 018	INTERVENTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DI SISTEMI E APPARATI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI - ART. 74 L. 289/02	106.667,00				
03	02 004	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE - L. 5.8.1978, N. 457 E L. 25.3.1982, N. 94 -	768.897,26				
08	02 006	INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ART. 2, L.R. 11.9.1996, N.84 E L. 19.12.1992, N. 488.	101.163,57				

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economiche vincolate riprogrammate
Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
07 02 003	102489 1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	100.000,00	07 01 015	101480	ONERI A CARICO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - L.R. 10.8.2010, N.38 ART.14.	100.000,00
07 02 003	102489 1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	600.000,00	07 01 002	101531	TRASFERIMENTO PER GESTIONE DELLE OPERE E INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DI BONIFICA DEL FUCINO - L.R. 10 AGOSTO 2012, N. 42 -	600.000,00
07 02 008	102452 1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 52 -	500.000,00	07 02 006	102341	CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	750.000,00
07 02 003	102489 1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	250.000,00				
08 02 021	142338 1	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1998, N. 41 E D.LGS. 112/98	157.974,00	07 02 005	102396	FINANZIAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZIONE, PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO E PER IL RISANAMENTO DEGLI STESSI ENTI - L.R. 7.6.1996, N. 36 E L.R. 12.8.1998, N. 70 -	157.974,00
07 02 008	102452 1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 52 -	200.000,00	07 02 003	102401	INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO COSTI ASSICURATIVI A CARICO DEI PRODUTTORI AGRICOLI	200.000,00
07 01 006	101415 1	SPESIERE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PER IL RITIRO DEI PRODOTTI AGRICOLI, PREMI ZOOTECNICI E TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI DEGLI STESSI PRODOTTI	16.045,61				
07 02 013	142334 1	INTERVENTI PER RENDIMENTI ALLE AZIENDE DI ALLEVAMENTO BOVINO E PER AIUTI ALLA MACELLAZIONE DEI VITELLI DA ELIMINARE - ART. 66, C. 2 DELLA LEGGE 28.12.01 N. 448	85.852,22	07 02 009	102419	FONDO PER LE EMERGENZE ZOOTECNICHE E SANITARIE NELLA REGIONE ABRUZZO - ART. 1, LETT. B), D), E), F) E G) DELLA L.R. 23.10.2003, N. 15	500.000,00
07 02 003	102489 1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	398.102,17				
07 02 008	102452 1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 52 -	630.577,40				
07 02 003	102462 1	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI QUINDECENNALI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO O SUI MUTUI DESTINATI AL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE - L. 08.11.1986, N. 752 (ART. 3, C. 2)	53.351,01	07 02 003	102421	INTERVENTI PER IL CREDITO AGRARIO AGEVOLATO AI SENSI DELLA L.R. 14.9.1994, N.63 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.	750.000,00
07 02 003	102473 1	INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE E RISANAMENTO - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI - L.R. 23.12.1991, N. 91 E L.R. 23.12.1993, N. 78	66.071,59				
07 02 003	102489 1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	315.000,00	07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R.30.5.1997, N.53.	315.000,00

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO A+C	DESCRIZIONE	IMPORITO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORITO
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	400.000,00	07 02 011	102499	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N.53.	400.000,00
07 02 008	102452	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32.	150.000,00	07 01 002	111412	SPESE PER LA GESTIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA ATTIVITA' VIVAISTICO-FORSTALE - L.R. 12 APRILE 1994, N. 28, ART. 12.	150.000,00
07 02 008	102452	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32.	50.868,93				
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	99.131,07	07 01 002	111413	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORESTALI REGIONALI - L.R. 12.4.1994, N.28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	150.000,00
07 02 008	102452	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32.	100.000,00	07 01 001	111414	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI - L.R. 12.4.1994, N.28 E L.R. 31.12.1994, N.106.	100.000,00
07 02 008	102452	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32.	90.000,00	07 01 002	111610	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI MONTANI E MARGINALI - L.R. 18.9.1997, N. 104.	90.000,00
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	500.000,00	07 02 002	112346	INTERVENTI DI FORESTAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI DALLE L.R. N. 28/94 E N. 106/94.	500.000,00
07 02 014	102461	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA-CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L. 25.5.1970, N.364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED	404.502,00	08 01 016	141502	INTERVENTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA MARINERIA DI PESCARA - ARTICOLO 4 DELLA L.R. 11.03.2013, N. 6.	404.502,00
08 02 021	142338	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1998, N. 41 E D.LGS. 11/2/98	200.000,00	07 02 013	142331	FONDO PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE - L.R. 17.5.1985, N.44.	200.000,00
08 02 021	142338	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1998, N. 41 E D.LGS. 11/2/98	1.022.906,67	07 02 016	142342	PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. ITALIA - COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.022.906,67
05 01 003	151536	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ARTT. 9 E 10 DEL D.P.R. 19/2/2001	17.108,99				
04 02 003	162368	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO GIARDINO PER LA ZONA LITORANEA PINETO-SILVI MARINA E PER L'AREA DI CHIETI-PESCARA - ART. 4, 3° COMMA LETT. C. DELLA L. 64/86, DELIBERA CIPE N. 19 DEL 29.12.1986.	826.589,46	05 01 007	151300	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA PROTEZIONE CIVILE - L.L.R. 58/1989, 73/1989, 35/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 E 77/1999.	1.658.650,02
04 02 003	162378	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CATTIAZIONE INTEGRALE DELLA FALDA BASALE DEL GRAN SASSO - CAMPO POZZI (TIRINO) - P.S. 29/279 - ART. 5, L. 01.03.1986, N. 64.	814.951,57				
05 02 010	152187	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART.136, COMMA 16, L.388/2000	1.000.000,00	05 01 003	151303	FINANZIAMENTO STATALE DI PARTE CORRENTE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE EX ART. 136, COMMA 16, L. 388/2000	1.000.000,00

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO/Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05 02 011	152388 1	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.18.05.89, N.183 E ART.9, L.07.08.1990, N.253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991.	350.000,00	05 01 007	151414	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PORTI E DEGLI APPRODI ED ESCAVAZIONE DEI FONDALI, ATTIVITA' REALIZZATIVE E DI STUDIO ATTINENTI LA DIFESA DELLA COSTA E IL RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI.	350.000,00
05 01 002	151402 1	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E QUELLE INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICO	317.392,83				
04 02 003	162323 1	INTERVENTI PER LA RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI IDRICI E PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA L.5.1.1994,N.36.	128.224,87	05 01 019	151532	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO	445.617,70
05 02 001	152192 1	SPESE PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 - ADEGUAMENTO RETI DI MISURA E SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE DATI CLIMATICI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO	51.299,90				
05 02 011	152388 1	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.18.05.89, N.183 E ART.9, L.07.08.1990, N.253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991.	248.700,10	05 02 012	152101	INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO IN DIPENDENZA DI CALAMITA' NATURALI - L.R. 30.5.1974, N.17.	300.000,00
05 02 011	152388 1	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.18.05.89, N.183 E ART.9, L.07.08.1990, N.253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991.	300.000,00	05 02 002	152103	INTERVENTI PER I SERVIZI DI PIENA E MANUTENZIONE - T.U. 25.7.1994 N. 523.	300.000,00
05 02 005	272348 1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - OPERE MARITTIME IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO - D.P.C.M. 22.12.2000	1.000.000,00	05 02 002	152107	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - ART. 10 LETTERE F) LEGGE 18.5.1989, N. 183.	1.000.000,00
05 02 010	152187 1	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART.138, COMMA 16, L.388/2000	1.448.870,47	05 02 010	152187	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART.138, COMMA 16, L.388/2000	1.448.870,47
04 02 003	162323 1	INTERVENTI PER LA RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI IDRICI E PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA L.05.01.1994, N. 36.	117.394,40				
05 02 003	162365 1	INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA GESTIONE CENTRALIZZATA DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE NELLA PROVINCIA DI PESCARA.	74.379,62	05 02 010	152188	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA PROTEZIONE CIVILE - L.L.RR. N.58/1989, N.73/1989, N.25/1991,N.76/1991, N.47/1992,N.72/1993 E N.77/1999	279.429,81
04 02 003	162379 1	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTEGRALE DELLA FALDA BASALE DEI MONTI DELLA MAIELLA DEL FORO E INTERCONNESSIONE CON LE ESISTENTI O	87.655,79				
05 02 002	152316 1	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L.11.06.1998, N. 180 CONVERTITO IN L. 03.08.1998, N. 267 E DELLA L. 31.07.2002, N. 179.	300.000,00	04 02 001	152203	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIULIANDVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI L.R. 25.8.2006, N.29 ART. 49.	300.000,00

ALLEGATO 3

TABELLE E CONOME VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziameti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPOR TO	U.P.R.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPOR TO
02 02 009	12320 1	FINANZIAMENTO STATALE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI - DEL C.I.P.E. N. 32099 DEL 21.4.1999 -	229.705,70	04 02 001	152299	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	570.000,00
05 02 002	152316 1	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L. 11.06.1998, N. 180 CONVERTITO IN L. 03.08.1998, N. 267 E DELLA L. 31.07.2002, N. 179 -	340.294,30				
05 02 011	152388 1	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.18.05.89, N.183 E ART.9, L.07.08.1990, N.253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART.3, DPCM 01.03.1991 -	101.288,00	04 02 001	152311	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 28.4.2000, N.76.	101.288,00
02 02 009	12494 1	ONERI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96-OBIETTIVO 1 - POM - FEOGA DECISIONE CEE C(95) 563 DEL 5.4-1995 E L.R. 32/95	24.841,99				
02 02 008	12352 1	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	10.508,01	04 02 001	152312	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DEI COMUNI DI FASCIA DEMOGRAFICA 01 - L.R. 28.4.2000, N.73.	35.350,00
05 02 011	152388 1	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.18.05.89, N.183 E ART.9, L.07.08.1990, N.253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART.3, DPCM 01.03.1991 -	515.370,00	04 02 001	152321	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 366/98 - L.R.14.9.1999, N.72.	515.370,00
02 02 009	12433 1	COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI COMUNITARI PNIC, PIM E POP 89/93 - L.R. 28.7.98, N. 38 -	27.881,00	04 02 001	152326	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N.62 (QUOTA 1983).	27.881,00
02 02 009	12433 1	COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI COMUNITARI PNIC, PIM E POP 89/93 - L.R. 28.7.98, N. 38 -	31.000,00	04 02 001	152328	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLALTO PER IL COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI - L.R. 14.3.2000, N. 34.	31.000,00
02 02 008	12352 1	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	587.000,00	04 02 001	152337	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA L.R. 28.08.1976, N. 43	587.000,00
05 02 002	152316 1	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L. 11.06.1998, N. 180 CONVERTITO IN L. 03.08.1998, N. 267 E DELLA L. 31.07.2002, N. 179 -	1.250.000,00	04 02 001	152338	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	1.250.000,00
04 02 003	162328 1	ACQUEDOTTISTICO PROGETTO DI POTENZIAMENTO SISTEMA ACQUEDOTTISTICO VAL PESCARA MEDIANTE INTEGRAZIONE DELLA RETE POTABILE - DEC U.E.C (95) 1771 DEL 28/07/95	2.866.299,03				
05 02 003	162334 1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL DLGS N.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE TUTELA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE - DPCM 22.12.2000	5.562.351,39	04 02 001	152360	CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE DI METANIZZAZIONE E CENTRI BOMBOLARI - L.R. 03.04.1995, N. 25 - L.R. 15.11.1996, N. 115 - L.R. 14/17/1999 E L.R. 27.12.2001, N. 84 -	11.057.349,00
04 02 003	162363 1	INTERVENTI SUL PROGETTO 29/2832- SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DELLE VERRECCHIE - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI TRASPORTO E DI ACCUMULO - FLOTTO.	2.628.698,58				

ALLEGATO 3

TABELLE E CONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economiche vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO A/H	DESCRIZIONE	IMPORITO	U.P.R.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORITO
02 02 008	12352 1	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSIUD - DPCM 12.9.2000	2.012.835,00	10 02 001	152373	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 20.12.2000, N.115.	2.012.835,00
05 02 003	150202 1	FINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 144, CO. 17 LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - MEZZI STATALI	1.716.330,93				
05 02 002	152316 1	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L. 11.06.1998, N. 180 CONVERTITO IN L. 03.08.1998, N. 267 E DELLA L. 31.07.2002, N. 179 -	1.339.062,86	04 02 001	152374	CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARREDAMENTO URBANO	3.500.000,00
07 02 002	152405 1	FINANZIAMENTO STATALE PER LA GESTIONE DEL FONDOGLOBALE REGIONALE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA-ART.3 CONV. 31.07.2001-	444.606,21				
02 02 008	12352 1	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSIUD - DPCM 12.9.2000	68.640,00	40 02 002	152376	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 122/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 128.	68.640,00
02 02 008	12352 1	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSIUD - DPCM 12.9.2000	80.345,00	04 02 001	152377	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 122/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 128.	80.345,00
05 02 011	152388 1	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.18.05.89, N.183 E ART.9, L.07.08.1990, N. 253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991 -	516.460,00	10 02 001	152378	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	516.460,00
05 02 011	152388 1	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.18.05.89, N.183 E ART.9, L.07.08.1990, N. 253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991 -	147.000,00	04 02 001	152397	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO INTERESSATO AL GIUBILEO DEL 2000 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE E OPERE IGIENICO-SANITARIE NEI CENTRI ABITATI - L.R. 21.04.1998, N. 26 -	147.000,00
02 02 008	12352 1	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSIUD - DPCM 12.9.2000	186.803,26				
03 02 004	262405 1	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO DELL'ABITAZIONE DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI, COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVIDUALE O INDIVISA, IMPRESE DI COSTRUZIONE, NONCHE' DA ENTI PUBBLICI CHE INTENDONO COSTRUIRE O RECUPERARE ABITAZIONI - L. 25.03.1982, N. 94, ART. 2, COMMA 10 -	1.338.645,95				
05 01 001	291004 1	FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA AMBIENTALE - MEZZI STATALI - cd. LGS. 112/1998 E DPCM 23.12.2000 -	43.038,40				
05 01 011	291410 1	FONDO REGIONALE DI PARTE CORRENTE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DAGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE	129.494,18				

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamenti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	Art.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05 01 016	1	291421	SPESE INERENTI ALLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI	23.738,83				
05 01 016	1	291450	SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELLA L.239/2004, PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARAEN ART.64 L.R.F.6/2003 E PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - L.R. 9.8.2006, N.27.	43.792,76				
05 01 011	1	291621	INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.N. 112/98 IN MATERIA AMBIENTALE. D.P.C.M. 22.12.2000	330.696,89				
05 02 010	1	292210	FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DAGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE - L.R. 16.6.2006, N. 17.	1.474.947,91				
05 02 003	1	292320	CONTRIBUTI AI COMUNI CONSORZI INTERCOMUNALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA COSTRUZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L. 319/76 ART. 4 COMMA 3 L. 650/79 E L.R.40/81	538.437,61				
02 02 013	1	292323	INTERVENTI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO DEL LAGO DI SCANNO E DELLA VALLE DEL SAGITTARIO	89.829,18				
05 02 003	1	292324	INTERVENTI PER IMPIANTO RICICLAGGIO, COMPOSTAGGIO E PRODUZIONE DI R.D.F. E DISCARICA DI PRIMA CATEGORIA DEL CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI SUELMONA - I. 28.02.1986, N.41, ART.14.	14.502,95				
05 02 008	1	292326	INTERVENTI PER IL PROGETTO DELLE OPERE DI DISINQUINAMENTO DELLA COSTA DEI COMUNI DI FRANCAVILLA AL MARE E ORTONA - L.28.2.86, N.41, ART.14.	88.093,66	06 01 002	181511	INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI PER SPESE CORRENTI L.R. 9 SETTEMBRE 1983, N. 62 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	21.370.750,89
05 02 003	1	292329	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA COSTITUZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI PREVISTI DAL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE - L.R. 26.9.1989, N.86.	551.737,36				
05 02 003	1	292330	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI IMPIANTO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA PROVINCIA DI PESCARA - ART.17, COMMA 31 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67.	175.692,96				
05 02 002	1	292332	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI DISINQUINAMENTO COSTA VIBRATA SALINELLO - ART.17, COMMA 31 DELLA LEGGE 11.3.1988, N.67.	52.438,85				
05 02 008	1	292336	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI VERIFICA DELLE DISCARICHE COMUNITA' MONTANE MAIELLA E MORRONE E SPONDE DEL PESCARA. L. 24 MARZO 1987, N. 119, ART.5.	32.095,23				
05 02 014	1	292343	INTERVENTI RELATIVI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - INFEA	-				

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO	Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05 02 003	292380	1	FINANZIAMENTO STATALE PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI FIUMI SALINE E ALENTO D.M. 468 DEL 18.09.2001 -	1.000.000,00				
05 02 010	292437	1	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DEAC, DISIA, SINA ENOC - D.M. N.68 DEL 12.12.91 E 28.12.91 -	722.826,35				
05 02 005	292440	1	ATTUAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI LA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE AREE NATURALI PROTETTE DD 440 DEL 19/10/1995 -	15.000,00				
05 02 010	292441	1	INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 192/91 E ART. 8, L. 305/89 COMPRESI NEL P.T.T.A. 1994/96 -	15.956,44				
05 02 010	292442	1	INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA "AREE DI SVILUPPO OCCUPAZIONE AMBIENTALE NEL MEZZOGIORNO" - P.T.T.A. 1994/96 - PROGETTI NN. 3,42,44 E 50 -	1.501.048,32				
05 02 010	292444	1	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE 1994 - 1996 - L. 6.12.1991, N.394	1.933,80				
16 01 002	311720	1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DELLO STATO PER PIANO DI RIENTRO SANITARIO EX ART. 2, COMMA 9, L. 191/2009 -	9.000.000,00				
16 03 002	313320	1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DELLO STATO PER PIANO DI RIENTRO SANITARIO EX ART. 2, COMMA 9, L. 191/2009 -	4.000.000,00				
04 02 003	162376	1	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTEGRALE DELLA FALDA BASALE DELLA MONTAGNA DELLA MAIELLA CAMPO POZZI LETTOPALENA - P.S. 292/78, ART. 5, L. 01.03.1986, N. 64 -	1.987.437,41	03 02 005	262001	INTERVENTI PREVISTI, DI COSTRUZIONE E RECUPERO ALLOGGI, DALL'ATTIVITA' DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERI II)" - MEZZI URBANO	3.264.136,63
04 02 003	162377	1	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTEGRALE DELLA FALDA BASALE DI MONTE PORRARA - P.S. 292/76 - ART. 5, L. 01.03.1986, N. 64 -	1.276.699,22				
05 01 007	151423	1	SPESE PER LA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI ART. 5, COMMA 7 BIS, L. 109/94	50.281,84				
05 01 002	151430	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI MANUTENZIONE E GESTIONE SISTEMI DATI CLIMATICI PER FUNZIONI TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98	29.663,65				
05 01 002	151431	1	FINANZIAMENTO STATALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI DI OSSERVAZIONE IN TELEMSURA DELLE REGIONI ABRUZZO E MOLISE	58.588,00				
02 02 010	152114	1	INTERVENTI RELATIVI AL PRUSST "CITTA' LINEARE DELLA COSTA" - D.M. LL. PP. 08.10.1998	1.000.000,00				
05 02 002	152192	1	SPESE PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 - ADEGUAMENTO RETI DI MISURA E SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE DATI CLIMATICI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO	428.286,00				

ALLEGATO 3

TABELLE E ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO	Art.	DESCRIZIONE	IMPORTE	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTE
03 01 002	261610	1	INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENZI - L. 27.7.1978, N.592.	434.615,32				
03 02 005	262315	1	FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONI AREE E URBANIZZAZIONI - ART. 5, L. 17.2.1992, N. 179.	407.584,12				
03 02 005	262316	1	GESTIONE SPECIALE ATER AI SENSI DELL'ART.25 DELLA L.8.8.87, N.513	131,16	03 02 005	262500	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	5.058.000,00
03 01 002	262402	1	CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER IL COMPLETAMENTO DI INIZIATIVE IN CORSO, CONCERNENTI L'EDILIZIA ABITATIVA - L. 5.8.1978, N. 457, ART. 38.	43.906,00				
03 01 002	262403	1	CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER L'EDILIZIA RURALE - L. 5.8.1978, N. 457, ART. 36 E 37.	110.047,82				
03 02 004	262404	1	CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI - L. 15.2.1980, N. 25, ART. 9.	16.919,36				
03 02 004	262405	1	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO DELL'ABITAZIONE DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI, COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVIDUALE O INDIVISA, IMPRESE DI COSTRUZIONE, NONCHE' DA ENTI PUBBLICI CHE INTENDONO COSTRUIRE O RECUPERARE ABITAZIONI - L. 25.03.1982, N. 94, ART. 2, COMMA 10.	1.000.000,00				
03 02 004	262408	1	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE - L. 5.8.1978, N. 457 E L. 25.3.1982, N. 94.	1.000.000,00				
03 02 005	262412	1	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SOCI DEL CONSORZIO ATERNUM - L. 5.8.1978, N.457, ART. 3 ULTIMO COMMA.	477.976,73				
05 02 014	272329	1	INTERVENTI PROGETTUALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' PROGRAMMATICHE E L'ESERCIZIO DEI POTERI IN CAMPO URBANISTICO E REDAZIONE PIANI USI CIVICI - LL.RR. 12.04.1983, NN. 18 E 19 E L.R. 22.08.1991, N. 52.	507.814,03				
05 02 005	272347	1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - AREE NATURALI PROTETTE - D.P.C.M. 22.12.2000.	262.120,74				
05 02 014	272422	1	INTERVENTI PER L'APPENNINO PARCO DELL'EUROPA - PROGRAMMA DI AZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'APPENNINO E TRENO NEI PARCHI L. 8.10.1997, N.344.	298.270,64	05 01 001	271600	INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE- QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA - L.R. 21.06.1996, N. 38	1.228.308,35
08 01 017	281420	1	FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN TEMA DI ENERGIA DELEGATE ALLE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 11/2/98 - L.R. 16.9.1998, N. 80.	54.887,95				
08 02 017	282420	1	CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.10.	21.539,55				

ALLEGATO 3

TABELLE E CONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate

U.P.B.		CAPITOLO ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02	02 009	282428	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA P.M.I. - SOTTOPROGRAMMA 3.1.2 MISURA 7.2 AZIONE A - MISURA 7.9 AZIONE B - DEL CIPE 8.8.1996 -	83.675,44				
05	02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	900.000,00	05 01 001	271602	CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO REGIONALE VELINOSIRENTE	900.000,00
07	02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53 -	200.000,00	05 01 007	281602	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R.30.5.1997, N.53.	200.000,00
08	02 002	282451	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 112/98	250.000,00	08 01 014	281623	INTERVENTO FINANZIARIO PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE ASI DI TERAMO	250.000,00
08	02 002	282451	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 112/98	1.300.000,00	08 02 020	282454	PARTICIPAZIONE AL PROGRAMMA GALILEO L.R. 25.8.2006, N. 29, ART. 42.	1.300.000,00
08	02 002	282451	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 112/98	300.000,00	08 02 020	282455	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI SITI PRODUTTIVI L.R. 25.8.2006, N. 29 ART.44.	300.000,00
05	02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	1.200.000,00	05 01 020	291550	CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ASSEGNATO ALL'A.R.T.A. - ART. 20, COMMA 1, L.R. 29.7.1998, N. 64.	1.200.000,00
07	02 014	102460	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA -CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE -L. 25.5.1970, N.364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED	193.124,35			ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI CONNESSI A PAGAMENTI INCOMPLETTO TARDIVI.	1.018.254,96
07	02 014	102461	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA-CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE -L. 25.5.1970, N.364, L.15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED	825.130,61	02 01 009	321901		
				82.216.890,16				82.216.890,16



Consiglio Regionale



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 9 AGOSTO 2013, n. 23

"Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono ripartate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità; l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_iv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità; fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità; fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143

Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.

Art. 15-ter
(Unioni Montane)

1. Fermo rimanendo l'obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.
2. Alla "Unione Montana" possono aderire i Comuni montani che ne facciano richiesta.
3. Ciascun Comune montano può aderire ad una sola Unione.
4. L'"Unione Montana" può esercitare, nel rispetto delle norme vigenti, anche le specifiche competenze di



tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e in attuazione delle leggi in favore dei territori montani.

5. I Comuni, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, stabiliscono la data entro cui saranno insediati gli organi dell'Unione. L'insediamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2013. Stabiliscono altresì di assumere in capo all'"Unione Montana" la gestione delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana di appartenenza e di assumere conseguentemente alle proprie dipendenze personale dipendente di Comunità Montane, titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008.
6. L'Unione Montana di cui al comma 1, **entro il termine perentorio del 31 ottobre 2013**, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente in materia di Enti Locali copia dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati.
7. Per l'assunzione del personale di cui al comma 5, i Comuni beneficiano delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15-sexies, comma 2. Al personale delle Comunità Montane che i Comuni non hanno previsto di assumere alle proprie dipendenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies.
8. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'Unione Montana e della definizione del trasferimento del personale, come previsto dal comma 5, i Comuni possono avvalersi del personale medesimo, anche a tempo pieno, mediante convenzione a titolo gratuito con la Comunità Montana.

Art. 15-quater

(Trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici)

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, comma 7, qualora i Comuni costituiscano un'unica Unione Montana il cui territorio sia almeno coincidente con quello di una Comunità Montana, la titolarità del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a quest'ultima, è trasferita all'Unione stessa senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
2. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto dichiara estinta la Comunità Montana e ne trasferisce i rapporti giuridici attivi e passivi in capo all'Unione.
3. Qualora i Comuni appartenenti ad una stessa Comunità Montana costituiscano, nei modi e nei termini di cui all'articolo 15-ter, più Unioni Montane o Unioni Montane cui partecipino solo parte degli stessi, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina Commissario ad acta il Presidente della Comunità Montana al fine di predisporre il Piano di liquidazione da definire **entro 60 giorni dall'insediamento**. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso.
4. Il Piano di liquidazione dovrà tener conto dei contenuti della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni e, in particolare, dei contenuti di cui all'articolo 15-ter, comma 5.
5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario ad acta necessari per la definizione dei rapporti successivi, ivi compresi quelli relativi al personale di cui all'articolo 15-ter, comma 5.
6. Il Commissario ad acta, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.
7. **Entro 60 giorni dall'insediamento**, il Commissario propone alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, un piano di liquidazione del patrimonio della Comunità Montana e di ricollocazione del personale di cui all'articolo 15-ter, comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure, tenendo anche conto del contenuto della deliberazione di costituzione dell'Unione adottata dai Comuni.
8. Ove il Commissario non adempia nel termine previsto, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali di cui al comma 7.
9. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto approva, su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 7, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana e ne dichiara l'estinzione.

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2000, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale.

Art. 15

1. La L.R. 8 gennaio 1982, n. 3, concernente «Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura» è abrogata.
2. [Ai fini dell'applicazione del Reg. CE n. 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele e per il monitoraggio del



patrimonio apistico regionale. I possessori e detentori di alveari, stanziali o nomadi devono fare denuncia al Servizio ispettorato provinciale dell'agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata denuncia esclude l'apicoltore dai benefici finanziari in materia previsti dalla Regione.]

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68

Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 21 (Pareri obbligatori)

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato, a pena di irricevibilità, alle proposte di legge all'atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.
2. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Nella relazione delle proposte di legge di cui al comma 1, sono indicati l'avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.
5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini della presentazione della proposta di legge, dando atto di ciò nella relazione.
6. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 17 (Interventi in favore della marineria di Pescara)

1. Al fine di tutelare le risorse ittiche del mare, è autorizzato il differimento dal 5.10.2012 al 28.2.2013 dell'intervento finanziario straordinario per l'erogazione di aiuti a favore delle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che esercitano la pesca a strascico, approvato con delibera della Giunta regionale n. 404 del 25 giugno 2012.
2. L'aiuto di cui al comma 1 è corrisposto nel rispetto dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 e dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1198/2006 fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00, in conformità alla scheda informativa comunicata alla Commissione europea in data 21 giugno 2012.
3. Nell'anno 2013, previo esperimento dei necessari adempimenti volti a conformarle alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alla Pesca, sono applicate ulteriori misure di aiuto a favore della Marineria di Pescara, in dipendenza dei disagi arrecati dall'insabbiamento del Porto di Pescara, in aderenza alle statuizioni dettate dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.
4. Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede con le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.
5. Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 23101 - UPB 02.02.006 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.
6. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 141501 - UPB 08.01.016



denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.

7. La competente Direzione della Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012. Il contributo individuale è computato in relazione ai periodi di forzosa inattività dei predetti natanti causata dalle problematiche dell'insabbiamento dei fondali portuali, ed è proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio delle stesse Unità nell'arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e il 31/5/2013.

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2013, N. 6

Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo.

Art. 3-bis

(Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio)

1. Tenuto conto del persistente stato di precarietà dei fondali del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio, è autorizzato in via straordinaria il trasferimento di € 56.000,00 alla Provincia di Pescara per l'adozione di misure urgenti e necessarie a consentire alle unità di pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare l'attività di prelievo ittico in condizioni di maggiore sicurezza.
2. L'onere straordinario è posto a carico della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 - 141502, denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6.


Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle



- autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
 - 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].
 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 - 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
 - 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il testo dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.
2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con



- stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.
 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali.
 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali

Il testo degli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2
(Definizioni)

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) arnia: il contenitore per api;
 - b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
 - c) apiario: un insieme unitario di alveari;
 - d) postazione: il sito di un apiario;
 - e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
4. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

Art. 3
(Apicoltore e imprenditore apistico)

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile.
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.

Art. 5
(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del 25 giugno 1997, del Consiglio, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziare dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:
 - a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio;
 - c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e del regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il



- metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio, e successive modificazioni;
- d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;
 - e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;
 - f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
 - g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;
 - h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;
 - i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;
 - l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;
 - m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;
 - n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;
 - o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;
 - p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;
 - q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
 - r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e dell'*Apis mellifera sicula* Montagano e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.
 3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.
 4. Al documento programmatico sono allegati:
 - a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;
 - b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

Art. 7
(Risorse nettarifere)

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:
 - a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
 - b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

Art. 8
(Distanze minime per gli apiari)

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:



"Art. 896-bis
(Distanze minime per gli apiari)

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

Il testo degli articoli 5 e 48 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge il «Fondo regionale per la montagna», istituito con la L.R. 1° dicembre 1995, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal «Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali» di seguito denominato semplicemente Fondo.
2. Le risorse economiche del Fondo hanno valore aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari corrisposti alle Comunità montane.
3. Le dotazioni del Fondo sono costituite dalle seguenti disponibilità:
 - a) la quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994;
 - b) gli stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio, tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia, pesca e raccolta dei tartufi, e comunque in misura non inferiore a lire 4.000 milioni;
 - c) eventuali ulteriori finanziamenti specificatamente destinati allo sviluppo della montagna derivanti dal trasferimento dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea.
4. Le risorse finanziarie del Fondo sono ripartite nel modo seguente:
 - a) il 90% è assegnato alle Comunità montane per l'attuazione degli interventi speciali previsti e disciplinati dalla presente legge e dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97;
 - b) il 10% è destinato per il finanziamento dei progetti pilota di cui al successivo art. 48;
 - c) [il 5% è destinato all'istituzione ed alimentazione di un fondo speciale presso la FIRA o altro istituto finanziario, finalizzato al sostegno economico di attività produttive, di servizio o di riantropizzazione del territorio montano.]
5. La quota del fondo di cui al comma 4, lettera a) è ripartita tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:
 - a) 20% in parti uguali tra tutte le comunità montane;
 - b) 20% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;
 - c) 20% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;
 - d) 20% in base all'indice di spopolamento delle zone classificate montane desunto dai dati UNCEM nazionale più recenti riferiti all'ultimo quinquennio;
 - e) 5% in base alle classi di età secondo l'indice di dipendenza formulato come rapporto intercorrente tra la somma della popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 14 anni e la popolazione di età lavorativa secondo i dati riferiti all'ultimo censimento ISTAT;
 - f) 15% in base ai criteri perequativi stabiliti dalla Giunta regionale tendenti a riequilibrare le situazioni di maggiore svantaggio socio-economico tra le comunità montane come risultanti dalla classificazione di cui all'art. 6.
6. Con provvedimento di assegnazione da parte del Servizio regionale competente per materia, la parte del Fondo relativa alla lettera a) del comma 4 finanzia, in ciascuna Comunità montana, in tutto o in parte:
 - a) Gli investimenti, ivi compresi quelli di iniziativa privata, approvati dalla Comunità montana, configurabili come interventi di competenza delle Comunità montane, previsti nei Piani di sviluppo socio economici, ovvero in programmi o progetti approvati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province e dai comuni;
 - b) Gli interventi inerenti l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata di servizi;
 - c) I progetti di sviluppo di interesse sovracomunale, nonché le relative spese generali indicate nei progetti, nei limiti indicati dalla Giunta regionale;



- d) Le spese necessarie alla elaborazione dei progetti di massima, il loro perfezionamento in progetti esecutivi;
 - e) La redazione e l'aggiornamento del Piano di sviluppo socio economico e degli eventuali atti accessori;
 - f) Le quote di cofinanziamento poste a carico delle Comunità montane per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario, statale, regionale ovvero di altri Enti locali;
 - g) La concessione di forme di incentivazione ai residenti nel territorio montano per la compensazione degli svantaggi;
 - h) Le iniziative, i programmi e le attività ricomprese nella presente legge.
7. Le Comunità possono destinare una quota non superiore al 40% delle risorse loro assegnate, derivanti dall'attribuzione prevista al comma 3, lettera b) del presente articolo, a valere quindi sulle risorse regionali costituenti il Fondo, per la copertura delle spese correnti derivanti dallo svolgimento delle funzioni e delle deleghe conferite.
 8. La Regione definisce annualmente con atto di Giunta le leggi di spesa sulle cui disponibilità è definita una priorità a favore del territorio montano. La priorità opera per entità non inferiori:
 - a) al 30% per gli interventi in materia di agricoltura e forestazione, ambiente, ecologia, energia, trasporti e viabilità, urbanistica e territorio, turismo, artigianato, piccola e media industria;
 - b) al 20% per i rimanenti settori.
 9. Le percentuali definite al comma 8 sono calcolate al netto dei contributi regionali ordinari corrisposti alle Comunità montane. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta per la montagna di cui al successivo art. 51, può proporre una riduzione delle quote sopra previste sulle singole leggi di spesa, purché adeguatamente motivate.
 10. [Con provvedimento della Giunta regionale è disciplinata la natura del fondo speciale previsto alla lettera c) del comma 4 e gli interventi che possono beneficiare delle provvidenze recate dal fondo stesso.]
 11. Il Consiglio regionale, decorsi tre anni e su proposta della Giunta regionale, accertato il recupero del deficit strutturale ed infrastrutturale delle zone montane rispetto alla generalità del territorio abruzzese secondo parametri di confronto quantificabili per settore, delibera in riduzione rispetto alle percentuali minime come sopra determinate, anche in modo diversificato per ciascun settore, ovvero conferma le percentuali per il successivo triennio.

Art. 48

Progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano.

1. La Giunta regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, da finanziarsi con le somme derivanti dall'attribuzione prevista all'art. 5, comma 4, lettera b) della presente legge, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane ed utilizzando le quote non attribuite alle Comunità montane.
2. I progetti pilota hanno lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.
3. La deliberazione regionale di approvazione del progetto pilota deve indicare l'entità del finanziamento e le modalità di gestione del progetto stesso, tenendo conto dell'opportunità di coinvolgere, in maniera integrata, il maggior numero possibile di soggetti istituzionali e di privati.
4. I progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione dagli Enti pubblici ovvero presentati da una o più Amministrazioni provinciali, oppure da almeno due Comunità montane, o da almeno due comuni appartenenti a due diverse Comunità montane, o da aziende ed enti regionali che operano nelle zone montane.

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 24

Modifiche all'art. 33 della L.R. 28.12.2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10.8.2010, n. 40 alla L.R. 21.10.2011, n. 36, alla L.R. 28.5.2013, n. 12, e alla L.R. 16.9.1998, n. 86

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68)

1. Al comma 4 dell'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.", le parole "30 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti "15 ottobre 2013".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 33 della L.R. n. 68/2012 è aggiunto il seguente: "12 bis. La Regione recepisce ed attua il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n.111."

Art. 2

(Modifiche all'art. 25 della L.R. n. 40/2010)

1. Al comma 1, dell'articolo 25, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 "Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari", prima delle parole "Qualora il Consigliere" sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis", ed in fine, dopo le parole "relativo al nuovo mandato" sono aggiunte le seguenti: "e del coefficiente di riduzione corrispondente all'età anagrafica al momento della cessazione dalla carica".

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 25, della L.R. n. 40/2010 è inserito il seguente: "1 bis. Il Consigliere cessato dal mandato che rientri a far parte del Consiglio regionale o sia nominato componente della Giunta regionale può richiedere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei contributi di cui al presente comma, alla cessazione del mandato, l'assegno vitalizio è ripristinato nella misura percepita prima dell'assunzione del nuovo mandato."

Art. 3

(Abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. n. 40/2010)

1. Sono abrogati con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge il comma 2 dell'articolo 5 e l'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

Art. 4

(Modifiche all'art. 1 della L.R. n. 36/2011)

1. Al comma 3, dell'articolo 1, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli stessi, nonché per i titolari di assegno vitalizio, l'ammontare mensile del vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull'intera indennità mensile consiliare sommata al 50 per cento dell'indennità mensile di funzione massima vigenti al 1° aprile 2013 nelle seguenti misure: 30 per cento con cinque anni di contribuzione con l'incremento di tre punti percentuale per ogni anno di contribuzione e fino al 63 per cento".
2. Alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, della L.R. n. 36/2011, le parole "gli articoli da 20 a 24" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 20, 21, 22, 24".

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2013, n. 12)

1. Al comma 3, del del'art. 4, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, "Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico", le parole "di nuova istituzione" sono sostituite dalle seguenti: "04.02.001-152426".
2. Alla lettera b), del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, la parola "spesa" è sostituita dalla seguente: "entrata".
3. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 5, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, le parole "di nuova istituzione" sono sostituite dalla seguenti: "04.02.001-152426".

Art. 6

(Modifiche all'art. 28 della L.R. 16.09.1998, n. 86)

1. Il comma 1, dell'art. 28, della L.R. n. 86 del 16.09.1998 "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore

di media montagna-maestro di escursionismo" è sostituito dal seguente:

"1. I corsi relativi alle attività formative, di cui alla presente legge, sono inseriti nel Piano annuale regionale della formazione professionale, sono istituiti dalla Giunta regionale ed organizzati e svolti dal Collegio regionale delle Guide Alpine che si avvale della collaborazione del Centro regionale di F.P. di Sulmona -Scuola per le professioni della montagna - di cui alla L.R. 6.12.1990 n. 94. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle Guide Alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi."

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

L'Aquila, addì 9 agosto 2013

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

Segue allegato



Consiglio Regionale



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 09 AGOSTO 2013, n. 24

"Modifiche all'art. 33 della L.R. 28.12.2012, n. 68, modifiche alla L.R. 10.8.2010, n. 40, alla L.R. 21.10.2011, n. 36, alla L.R. 28.5.2013, n. 12 e alla L.R. 16.9.1998, n. 86"
(pubblicata in questo stesso Bollettino.)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_rv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 86

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

Art. 28

Organizzazione e gestione delle attività formative.

1. I corsi relativi alle attività formative, di cui alla presente legge, sono inseriti nel Piano annuale regionale della formazione professionale, sono istituiti dalla Giunta regionale ed organizzati e svolti dal Collegio regionale delle Guide Alpine che si avvale della collaborazione del Centro regionale di F.P. di Sulmona -Scuola per le professioni della montagna - di cui alla L.R. 6.12.1990 n. 94. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle Guide Alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.
2. Considerata la loro particolare natura, le attività possono essere completate entro il biennio successivo all'anno del piano che le istituisce, nei limiti di spesa previsti dal progetto.
3. Le nomine dei docenti per i diversi tipi di attività vengono effettuate dal Direttore del Centro regionale di F.P. di Sulmona:



- per le guide alpine ed aspiranti guide alpine, nello spirito dell'art. 23 della legge n. 81 del 1991, rispettivamente con istruttori guida alpina, o per particolari aspetti con tecnici specifici, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali;
- per gli accompagnatori di media montagna con istruttori regionali, di cui all'art. 25 della presente legge, o per particolari aspetti con tecnici specifici per le materie tecnico-didattiche, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali.

Per l'individuazione delle professionalità possono esprimere pareri consultivi il Comitato tecnico, di cui al precedente art. 26, e il collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo.

4. La scuola regionale per le professioni della montagna, sentito il parere del Comitato Tecnico, di cui ai precedenti artt. 14 e 26, ottimizza le procedure didattico-organizzative per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle guide alpine-maestri di alpinismo, degli aspiranti guide alpine, degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, anche attraverso opportune metodologie di formazione a distanza, la ristrutturazione e il potenziamento del centro audiovisivi e delle strutture informatiche operanti nella scuola stessa.
5. Per il raggiungimento dei fini formativi, di documentazione e di informazione, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, ove se ne determini l'opportunità è autorizzata, con le modalità stabilite dalla L.R. n. 52 del 1986, a conferire l'incarico professionale ad un esperto esterno, in possesso delle necessarie competenze, per collaborare con il direttore del CRFP di Sulmona - scuola regionale delle attività di montagna, anche per quanto dettato dalla L.R. n. 94 del 1990.
6. Il direttore dei corsi esonera dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, con uguale contenuto, gli allievi che ne facciano richiesta, quando abbiano frequentato e sostenendone i relativi esami con esito positivo, corsi di qualificazione professionale per aspirante guida alpina, o maestro di sci alpino, o maestro di sci di fondo.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 5 Contributi obbligatori

1. Il Consigliere è assoggettato d'ufficio ai seguenti contributi obbligatori mensili:
 - a) 4% dell'indennità di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato;
 - b) 24% dell'indennità di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al netto della ritenuta di cui alla lettera a) e delle ritenute fiscali, ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio.] ⁽¹⁾
 2. [I contributi di cui al comma 1 sono versati sul capitolo 37207 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.]
- (1) La lettera b) del comma 1 è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, lettera e), della L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, con effetto dalla X legislatura regionale.

Art. 23 Misura dell'assegno vitalizio

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sul 75% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 1, comma secondo della L. n. 1261/1965, nella seguente misura:
 - a) anni di contribuzione 5: 30%;
 - b) anni di contribuzione 6: 33%;
 - c) anni di contribuzione 7: 36%;
 - d) anni di contribuzione 8: 39%;
 - e) anni di contribuzione 9: 42%;
 - f) anni di contribuzione 10: 45%;
 - g) anni di contribuzione 11: 48%;
 - h) anni di contribuzione 12: 51%;
 - i) anni di contribuzione 13: 54%;
 - j) anni di contribuzione 14: 57%;
 - k) anni di contribuzione 15: 60%;
 - l) anni di contribuzione 16 e oltre: 63%.
2. Le percentuali di cui al comma 1 sono adeguate proporzionalmente alle variazioni dell'indennità di carica conseguenti alle variazioni dell'indennità dei componenti della Camera dei Deputati.



3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% le percentuali di cui al presente articolo.]

Art. 25

Sospensione dell'assegno vitalizio

1. **Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis**, qualora il Consigliere cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Abruzzo o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo, la corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa per la durata del nuovo mandato alla cui cessazione l'assegno vitalizio è ripristinato tenendo conto del periodo di contribuzione relativo al nuovo mandato e del coefficiente di riduzione corrispondente all'età anagrafica al momento della cessazione dalla carica.
- 1-bis. **Il Consigliere cessato dal mandato che rientri a far parte del Consiglio regionale o sia nominato componente della Giunta regionale può richiedere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei contributi di cui al presente comma, alla cessazione del mandato, l'assegno vitalizio è ripristinato nella misura percepita prima dell'assunzione del nuovo mandato.**
2. La corresponsione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, al Consiglio regionale di altra Regione o sia nominato componente della Giunta di altra Regione.
- 2-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa qualora il titolare dell'assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali.
- 2-ter. Il titolare dell'assegno vitalizio può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all'indennità connessa all'incarico assunto.

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2011, N. 36

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.

Art. 1

(Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio)

1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità alla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalla X legislatura regionale è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 e ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), alla L.R. 40/2010 sono apportate le seguenti modifiche con effetto dalla X legislatura regionale:
 - a) nel titolo, le parole "e previdenziale" sono soppresse;
 - b) alla rubrica del Titolo I le parole "e previdenziale" sono soppresse;
 - c) al comma 1 dell'articolo 1, alla rubrica dell'articolo 2, ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, le parole "e previdenziale" sono soppresse;
 - d) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata;
 - e) la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 è abrogata;
 - f) alla rubrica del Capo III del Titolo I le parole "assegno vitalizio, assegno di reversibilità" sono soppresse;
 - g) **gli articoli 20, 21, 22, 24 e da 26 a 34 del Capo III del Titolo I sono abrogati.**
3. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia. **Per gli stessi, nonché per i titolari di assegno vitalizio, l'ammontare mensile del vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull'intera indennità mensile consiliare sommata al 50 per cento dell'indennità mensile di funzione massima vigenti al 1° aprile 2013 nelle seguenti misure: 30 per cento con cinque anni di contribuzione con l'incremento di tre punti percentuale per ogni anno di contribuzione e fino al 63 per cento.**
4. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
- 4-bis. Il diritto all'assegno vitalizio e all'assegno di reversibilità è un diritto disponibile del consigliere regionale al quale lo stesso ha la facoltà di rinunciare qualora non sia ancora iniziata la relativa corresponsione. In caso di rinuncia, qualora il Consigliere sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili per la costituzione del fondo che finanzia i vitalizi e le reversibilità. In caso di rinuncia, il



consigliere ha diritto a ricevere tutti i contributi versati al suddetto titolo nell'espletamento del mandato di consigliere regionale, rivalutati al saggio legale di interesse. Entro il 30 giugno 2012 l'Ufficio di Presidenza provvede ad emanare opportuno regolamento in materia.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 68

Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 33

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, articolo 6, comma 1, ed articolo 9, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
2. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2, ed articolo 39, comma 2, della l.r. 40/2012, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.
3. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza.
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ed in carica ai sensi della L.R. n. 15/1993, svolgono le funzioni relative alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari limitatamente all'annualità 2012 e decadono di diritto alla data del **15 ottobre 2013**. Agli stessi è corrisposto l'intero trattamento economico, così come previsto dalla disciplina vigente al 30 ottobre 2012. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
5. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 25 è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla eventuale scadenza anticipata della legislatura.
6. La disposizione di cui all'art. 31, comma 1, si applica allo scadere del triennio di durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione della FIRA.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato il Regolamento per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio della regione, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al DPCM 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni).
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Regolamento che adegua le procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive al proprio ordinamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 30.
9. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. n. 40/2010.
10. Alla l.r. n. 40/2010, dopo l'Allegato A è aggiunto l'Allegato B di cui alla presente legge.
11. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 40/2010 le parole "dai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".
12. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 40/2010 le parole "indennità di carica" sono soppresse.
- 12-bis. La Regione recepisce ed attua il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n.111.**

LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2013, N. 12

Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico.



Art. 4

(Contributo a favore del Comune di San Vito Chietino per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino)

1. La Regione Abruzzo riconosce la valenza culturale, storica e artistica del Trabocco di Punta Turchino, sito nel territorio del comune di San Vito Chietino.
2. A tal fine concede al comune di San Vito Chietino, per il solo anno 2013, un contributo straordinario di € 40.000,00, finalizzato al consolidamento del manufatto.
3. L'onere posto a carico della Regione Abruzzo per complessivi € 40.000,00 trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa **04.02.001-152426** denominato: Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino - consolidamento Trabocco Punta Turchino.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002-35020 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" è incrementato di € 24.000,00;
 - b) lo stanziamento del capitolo di **entrata** 01.01.002-11623 denominato "Tassa di abilitazione alla ricerca dei tartufi" è incrementato di € 16.000,00;
 - c) lo stanziamento del capitolo di spesa **04.02.001-152426** denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino per consolidamento Trabocco Punta Turchino", è incrementato di € 40.000,00.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 7

(Election day)

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
- 2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.
- 2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste.

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 25

Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica dell'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18)

1. All'articolo 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18, recante "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", dopo le parole "cessazione dell'incarico del proponente" sono aggiunte le seguenti: ", salvo conferma del subentrante".

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 8 della L. R. 9 maggio 2001 n. 17)

1. I commi 3 e 4, dell'articolo 8, della L.R. 9 maggio 2001 n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) sono sostituiti dai seguenti:

"3. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti la Giunta regionale, sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista, adibiti alla guida dell'automezzo assegnato in uso esclusivo. Deve essere utilizzato prioritariamente personale dipendente regionale con profilo professionale di autista. In caso di carenza si può ricorrere alla posizione di comando, con le modalità di cui all'articolo 4, a personale in possesso dei requisiti previsti per la guida degli automezzi di cui sopra. Nel rispetto dei canoni di sicurezza e per assicurare il recupero psicofisico del dipendente, ogni autista è a disposizione per l'utilizzo dell'automezzo per un massimo di quindici giorni ogni mese. Per il restante periodo mensile presta servizio presso la segreteria dell'organo fruente o presso il

servizio di appartenenza, nel rispetto del normale orario di lavoro e senza effettuare prestazioni di lavoro straordinario. In tale periodo devono essere fruiti tutti i riposi compensativi eventualmente spettanti. All'assegnazione si provvede con provvedimento del dirigente della struttura preposta al personale, ferma restando la titolarità del posto nella struttura di provenienza.

4. Ad ogni autista, in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione, è corrisposta per la durata dell'incarico, un'indennità omnicomprensiva annua da corrispondersi in rate mensili, nonché un compenso che nell'entità è riconducibile all'istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. L'importo della stessa è oggetto di contrattazione sindacale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del principio di contenimento della spesa. Sono altresì assicurate l'indennità di disagio chilometrica da stabilire in sede di contrattazione ed il rimborso delle spese sostenute in sede di missione ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti."

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme contrattuali, istituisce con proprio regolamento il ruolo degli autisti in servizio presso la Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento disciplina le modalità ed i criteri di accesso al ruolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla prossima legislatura e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione"

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 2013

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

Segue allegato



Consiglio Regionale



TESTI

DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 17

"Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale"

DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

"Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 09 AGOSTO 2013, n. 25

"Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica all'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_rv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihtmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 17

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale.

Art. 8

Trattamento economico del personale assegnato alle Segreterie.

1. Il personale regionale ed il personale comandato assegnato alle Segreterie disciplinate dalla presente legge conserva il trattamento economico principale in godimento.
2. Al personale di categoria B e C può essere corrisposta, mensilmente, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta regionale, un'indennità annua, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, che assorbe tutte le competenze, accessorie previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per il lavoro straordinario.
3. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti la Giunta regionale, sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista, adibiti alla guida dell'automezzo assegnato in uso esclusivo. Deve essere utilizzato prioritariamente personale



dipendente regionale con profilo professionale di autista. In caso di carenza si può ricorrere alla posizione di comando, con le modalità di cui all'articolo 4, a personale in possesso dei requisiti previsti per la guida degli automezzi di cui sopra. Nel rispetto dei canoni di sicurezza e per assicurare il recupero psicofisico del dipendente, ogni autista è a disposizione per l'utilizzo dell'automezzo per un massimo di quindici giorni ogni mese. Per il restante periodo mensile presta servizio presso la segreteria dell'organo fruente o presso il servizio di appartenenza, nel rispetto del normale orario di lavoro e senza effettuare prestazioni di lavoro straordinario. In tale periodo devono essere fruiti tutti i riposi compensativi eventualmente spettanti. All'assegnazione si provvede con provvedimento del dirigente della struttura preposta al personale, ferma restando la titolarità del posto nella struttura di provenienza.

4. Ad ogni autista, in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione, è corrisposta per la durata dell'incarico, un'indennità omnicomprensiva annua da corrispondersi in rate mensili, nonché un compenso che nell'entità è riconducibile all'istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. L'importo della stessa è oggetto di contrattazione sindacale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del principio di contenimento della spesa. Sono altresì assicurate l'indennità di disagio chilometrica da stabilire in sede di contrattazione ed il rimborso delle spese sostenute in sede di missione ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti.


LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 8

Assegnazione di personale.

1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
 - a) della Giunta regionale;
 - b) del Consiglio regionale;
 - c) dello Stato, degli Enti Locali, di altri Enti pubblici e degli Enti strumentali della Regione, mediante l'istituto del comando;
 - d) di Enti pubblici economici ovvero di Aziende pubbliche o private, se a prevalente capitale pubblico.Il personale di cui ai precedenti punti c) e d) non può complessivamente superare una unità per i gruppi fino a 6 Consiglieri e per le segreterie dei Presidenti e dei Vice-Presidenti, 2 unità per i gruppi composti da più di 6 Consiglieri.
2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).
3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.
4. L'assegnazione alle segreterie è temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma del subentrante e può essere revocata su iniziativa dello stesso. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura.
5. I dipendenti regionali conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
6. L'incarico di responsabilità delle strutture disciplinata dalla presente legge è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
7. L'orario di servizio, le modalità ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie è comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo può far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.
8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio



regionale.

9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza.
10. In deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine della legislatura.

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 26
Valorizzazione del Turismo Naturista

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Definizioni)

1. Si definisce naturismo un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.

Art. 2
(Finalità del naturismo)

1. Il naturismo si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore. Un naturista ha una vita sana, si alimenta con prodotti naturali, pratica attività sportiva all'aria aperta e il suo stare nudo ha una componente sociale che si realizza, quando possibile, in spazi privati e pubblici.

Art. 3
(Competenze della Regione)

1. La Regione Abruzzo, entro i limiti posti dallo Statuto e nel rispetto dei principi generali della Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il naturismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.
2. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, promuove l'individuazione di aree libere da destinare alla pratica del naturismo.

Art. 4

(Aree pubbliche destinate al naturismo)

1. I Comuni ed i competenti enti, anche in accordo tra loro, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano e destinano spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla libera pratica del naturismo, a cominciare da quelli in cui tale pratica è già consuetudine. Ogni Comune ha la facoltà di ampliare nel tempo le zone già indicate e di trovare nuovi siti da destinare alla pratica naturista.
2. Ferme restando le aree pubbliche già destinate al naturismo per le quali continuano ad applicarsi le vigenti norme, nelle aree pubbliche destinate al naturismo possono essere costruiti, nel rispetto della normativa in materia, semplici infrastrutture o servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, senza impatto ambientale, rispettosi dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici ed ambientali esistenti.
3. Le aree pubbliche destinate al naturismo, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, nella misura non superiore al 50%, possono essere concesse a privati, associazioni ed organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione, eventualmente applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
4. Nelle aree di cui al comma 3, nel caso di concessioni ad associazioni di settore, il canone è adeguato allo scopo sociale e all'eventuale assenza di attività commerciale; nel caso di concessione ad organizzazioni commerciali, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori. In ogni caso è garantita la possibilità di attrezzare l'area in modo da consentirne il miglior funzionamento e la fruizione.
5. Il Comune controlla l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revoca la concessione o la licenza.
6. Trascorso il termine di cui al comma 1, nel caso in cui i Comuni o gli altri enti competenti non abbiano provveduto ad individuare e destinare le previste aree alla pratica del naturismo, le organizzazioni, le associazioni, le società o altri soggetti portatori di interesse pubblico possono chiedere all'ente competente

l'autorizzazione ad adibire delle aree alla pratica del naturismo, in relazione alla loro passata ed abituale frequentazione naturista o alla forte vocazione ad essa. L'amministrazione provvede alla richiesta con atto scritto e motivato, entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego l'amministrazione si impegna attivamente ad individuare e destinare aree alternative rispetto a quelle individuate dai soggetti richiedenti.

Art. 5

(Aree private destinate al naturismo)

1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, si attengono, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle altre leggi vigenti in materia di turismo e ai vincoli vigenti nella zona su cui insiste la struttura.

Art.6

(Vigilanza delle strutture)

1. I gestori delle strutture destinate al naturismo, siano esse aree pubbliche o private, vigilano sulla loro corretta fruizione, utilizzando allo scopo tutti i mezzi che la legge mette loro a disposizione.

Art. 7

(Delimitazione e segnalazione delle aree)

1. I limiti delle aree e delle strutture destinate alla pratica naturista sono resi evidenti solo ed esclusivamente mediante semplici cartelli, indicanti l'inizio della zona naturista.

Art. 8

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione"

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 2013

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 27

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e altre disposizioni in materia di ATER

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'art. 36 della L.R. 96/1996)

1. Il comma 1, dell'articolo 36, della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è sostituito dal seguente:
 - "1. Nei confronti di coloro che alla data del 30 giugno 2013 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione, dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3."
2. Alla lettera a), del comma 4, dell'articolo 36, della L.R. 96/1996 le parole "31 ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2013".

Art. 2

(Interpretazione autentica dell'art. 25, comma 1, punti 1 e 2 della L.R. 96/1996)

1. Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 1, punti 1 e 2, della L.R. 96/1996 sono

interpretate nel senso che si applicano a tutti i soggetti in possesso delle condizioni reddituali ivi definite, anche se proprietari o usufruttuari, a qualsiasi titolo, di beni immobili che non producano redditi da locazione o da altra attività economica e che abbiano una rendita catastale o un reddito dominicale inferiori ad € 100,00.

2. I soggetti gestori degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica sono tenuti ad attenersi alla presente interpretazione per la determinazione dei canoni a far data dalla pubblicazione della legge ed a sanare gli eventuali contenziosi in essere, inerenti i periodi pregressi, mediante l'immediata applicazione dei criteri fissati dal comma 1.

Art. 3

(Sostituzione del comma 21 dell'art. 7 della L.R. 96/1996)

1. Il comma 21, dell'art. 7, della L.R. 96/1996 è sostituito dal seguente:

“Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo ed al Segretario della commissione medesima è corrisposto ed è determinato da parte dell'ATER, per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza pari a 30 euro, così come stabilito dalla legge 122 del 2010, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati. Ai Presidenti di dette Commissioni è riconosciuta un'indennità di carica onnicomprensiva pari al 20% delle indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta.”.

Art. 4

(Decadenza dall'assegnazione di alloggio a canone agevolato)

1. Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale e i Comuni gestori di alloggi sociali (così come definiti dal D.M. 22 aprile 2008) nel territorio della Regione Abruzzo

sono autorizzati, nei casi previsti dal presente articolo, ad applicare le procedure di mobilità, verso alloggi a canone sovvenzionato, delle famiglie assegnatarie di appartamenti di edilizia convenzionata (Legge 431/1998).

2. L'applicazione della mobilità di cui al comma 1 si applica a tutte le famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia sociale, che ne fanno richiesta ai sensi del comma 3.
3. Possono richiedere la mobilità verso alloggi di edilizia sovvenzionata gli assegnatari di appartamenti di edilizia convenzionata (Legge 431/1998) che documentino, nel contesto del proprio nucleo familiare una delle seguenti fattispecie:
 - a) perdita di lavoro con contestuale immediata perdita di reddito, anche di un solo membro della famiglia;
 - b) morte del percettore di reddito con contestuale perdita dei requisiti minimi di accesso all'edilizia convenzionata.
4. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di parte, stila la graduatoria rispettando i parametri oggettivi previsti dalla L.R. 96/1996.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regionale".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 agosto 2013

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

Segue allegato



Consiglio Regionale



TESTI
DEGLI ARTICOLI 7 E 36 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96
"Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione"

COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 09 AGOSTO 2013, n. 27

"Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e altre disposizioni in materia di ATER"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web www.normativa.it. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità; l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità; fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?iunlang=it. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità; fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 7

Commissione per la formazione della graduatoria.

La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale corrispondenti a quelle agli ambiti territoriali di cui al precedente art. 3.

La Commissione è presieduta da 1 Magistrato o Dirigente con profilo professionale "amministrativo" della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di attività nella qualifica, o libero professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o da chi ha svolto le funzioni di Presidente di Commissioni alloggi per un periodo non inferiore ad un anno o da chi abbia ricoperto la carica di Sindaco o Assessore



in comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o di Presidente o Assessore di amministrazioni provinciali.

Per queste ultime quattro categorie è richiesta l'iscrizione all'Albo Regionale per aspiranti Presidenti delle Commissioni di Assegnazione Alloggio di E.R.P. istituito presso gli Uffici della Direzione opere pubbliche della Giunta regionale.

La Commissione è altresì composta:

- 1) dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione, o suo delegato;
- 2) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti, più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
- 3) da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari, più rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;
- 4) da un rappresentante dell'ATER competente per territorio.

Gli interessati per ottenere l'iscrizione all'albo, devono inoltrare domanda alla Direzione opere pubbliche. La domanda, redatta in carta legale, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, deve contenere:

- l'indicazione dei requisiti che danno titolo all'iscrizione;
- dichiarazione espressa che non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Alla domanda devono essere allegate, in carta legale, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti, nonché, in carta semplice, il curriculum professionale sottoscritto in calce dall'interessato.

L'iscrizione all'albo degli aventi diritto viene disposta con ordinanza del Direttore della Direzione opere pubbliche, da adottarsi di norma, a cadenza semestrale alla scadenza di giugno e di dicembre.

Il predetto dirigente adotta tutti gli atti inerenti l'albo ed è anche responsabile del procedimento per le finalità della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti inerenti l'albo devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed hanno natura definitiva.

La tenuta materiale dell'albo è affidata a un dipendente della Direzione opere pubbliche con qualifica funzionale non inferiore alla VI, nominato dal dirigente con apposita ordinanza dirigenziale.

Nel caso di bandi comprensoriali, i rappresentanti dei comuni partecipano solo alla attribuzione dei punteggi per le domande dei richiedenti di ciascun Comune.

Alla formulazione della graduatoria finale partecipano solo i rappresentanti del Comune di maggior peso demografico.

Se nell'ambito territoriale di competenza della commissione sono presenti alloggi assoggettati alla normativa di cui alla presente legge ai sensi del precedente art. 1, di proprietà o in gestione di enti diversi dall'ATER, alla formazione della graduatoria relativa al Comune o ai comuni in cui sorgono gli alloggi stessi partecipa un rappresentante dell'ente proprietario o gestore.

La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati, oltre al presidente, almeno quattro componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente tra i membri permanenti.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni componente la commissione compreso il presidente, resta in carica cinque anni dalla nomina e può essere riconfermato per il successivo quinquennio. In ogni caso la scadenza e la nomina delle Commissioni sono concomitanti con la scadenza e la nomina del Consiglio di Amministrazione delle ATER.

La Commissione è insediata presso l'ATER, o sede distaccata, nella cui competenza territoriale è ricompreso il Comune sede di ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato così come individuato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni.

La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dell'ATER ove ha sede la commissione e per un periodo da predeterminare nell'atto di nomina.

Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare, può nominare, in luogo di un'unica commissione, più commissioni composte a norma del secondo comma, aventi ciascuna competenza su parte del territorio degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato di cui all'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2.

In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie o di mancata convocazione della commissione, con grave pregiudizio per le procedure di assegnazione in corso, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi fissando, ove necessario, il calendario dei lavori. Il provvedimento sostitutivo regionale dispone che, in caso di mancata convocazione della commissione nei termini prefissati, provvede al riguardo il componente la Giunta preposto alla Direzione opere pubbliche, o un suo delegato, che presiede la commissione fino all'espletamento delle procedure di assegnazione in corso.

Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo ed al Segretario della commissione medesima è corrisposto ed è determinato da parte dell'ATER, per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza pari a 30 euro, così come stabilito dalla legge 122 del



2010, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati. Ai Presidenti di dette Commissioni è riconosciuta un'indennità di carica onnicomprensiva pari al 20% delle indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta.

All'art. 1, comma 3, della L.R. 29 giugno 1988, n. 52, sono soppresse le parole «così come determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55».

Nel caso in cui la commissione provvede ad assegnazioni di alloggi di proprietà o in gestione di enti diversi da quelli indicati dal comma precedente, questi provvedono a rimborsare all'ATER competente per territorio l'importo complessivo dei gettoni erogati per la compilazione delle graduatorie.

Le predette commissioni non possono tenere, per ciascun mese, un numero di sedute superiore a quello previsto dall'art. 3, 1° comma, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.

La Giunta regionale può autorizzare, su proposta del presidente della commissione competente, il superamento di tale limite, fino ad un massimo del 50% del numero delle sedute previste al comma precedente, solo per periodi limitati, in relazione alle esigenze derivanti dall'espletamento di procedure di assegnazioni in corso e solo nel caso in cui non siano state nominate altre commissioni.

Art. 36

Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi.

1. **Nei confronti di coloro che alla data del 30 giugno 2013 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione, dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3.**
2. La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l'alloggio è ubicato ed all'ente gestore dell'alloggio stesso.
3. L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce alla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.
4. L'assegnazione è subordinata:
 - a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del **30 giugno 2013**;
 - b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti descritti dall'art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di effettiva occupazione - provvede la competente commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, previa istruttoria del Comune territorialmente competente;
 - c) al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria;
 - d) alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del 1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario.
5. Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.
6. Non sono sanabili le occupazioni senza titolo relativi ad alloggi E.R.P. ottenute con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti.
7. Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l'alloggio, anche in deroga all'art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione dell'alloggio l'assegnatario è inserito d'ufficio nella graduatoria della mobilità obbligatoria.
8. Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
9. Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000.
10. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo idoneo a rilasciare



l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

11. L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a graduatoria o proroghe.
12. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.
13. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge all'accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3, provvede la commissione di cui all'art. 7 della presente legge.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 25

Calcolo del canone di locazione.

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo le seguenti fasce:

- 1) il canone di locazione è pari a lire 25.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima I.N.P.S. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati o, comunque, privi di reddito;
- 2) canone sociale pari al 4,2% del reddito imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato; il canone così determinato non può essere comunque inferiore a quello relativo al precedente punto 1;
- 3) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fino all'importo stabilito quale limite di reddito per l'accesso: il canone è pari al 75% di quello stabilito ai sensi dagli articoli precedenti;
- 4) reddito annuo, complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 3) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25% del suddetto limite: il canone è pari al 90% di quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;
- 5) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 4) ed il valore stabilito quale limite per la decadenza: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;
- 6) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 5) e la maggiorazione del 50% di tale limite: il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 100%;
- 7) reddito annuo complessivo del nucleo familiare oltre il limite superiore indicato al precedente punto 6): il canone è pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 150%.

I canoni relativi alle fasce dalla 3^a alla 7^a non possono comunque essere inferiori al canone relativo alla fascia 2.

I redditi per l'inserimento nella fascia di reddito di cui al punto 1) si intendono effettivi; quelli ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono determinati con le modalità stabilite dal primo comma, lett. f) dell'art. 2 della presente legge. Ai soli fini del calcolo del canone, gli emolumenti di cui al precedente art. 2 lett. f) si considerano al netto dei redditi da lavoro prodotto da figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario e che non si riproducono in modo continuativo per oltre due anni.

Nel computo del reddito imponibile sono altresì escluse le indennità «una tantum» percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o più componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportano una diminuzione permanente pari al 100% della capacità lavorativa, certificata dalla competente U.S.L., sono collocati nella fascia inferiore a quella determinata con le modalità previste dal presente articolo.

Il canone di locazione non potrà, comunque, essere inferiore a quello previsto al punto 1 del precedente comma 1.

Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è comunicato alla Regione la percentuale di eccedenza delle



entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi, nonché dello 0,50% del valore locativo di cui all'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La Regione a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, alle percentuali sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 513 del 1977.

In sede di prima applicazione della presente legge, il canone di locazione di cui al comma 1, punto 1) è stabilito in L. 15.000 per i primi 12 mesi. I canoni di locazione di cui al comma 1, punti 6) e 7) sono incrementati di un'addizionale pari ad un punto percentuale per ogni scaglione di dieci milioni di reddito imponibile, a partire da L. 71.000.000.

Tale addizionale è destinata dagli enti gestori al finanziamento del fondo sociale di cui all'art. 29 della presente legge regionale.

Per gli assegnatari inseriti nelle fasce corrispondenti ai numeri 3, 4, 5 del precedente comma 1, i canoni dovuti eccedenti rispettivamente 6 - 6,6 - 7,2% sono a carico del fondo sociale di cui al successivo art. 29.

LEGGE REGIONALE 09.08.2013, n. 28

Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne-- Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Partecipazione alla Fondazione Michetti)

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire una conoscenza scientificamente adeguata e socialmente partecipata della pittura e di potenziare un centro di interesse culturale di alta specializzazione, riconosce l'importanza della Fondazione "Francesco Paolo Michetti", con sede in Francavilla al Mare (CH), Ente morale eletto con D.P.R. 24 luglio 1955, n. 1497, di seguito denominata Fondazione, nella divulgazione e promozione dell'arte e della pittura.
2. A tale scopo e per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto regionale, la Regione partecipa e contribuisce finanziariamente al sostegno della Fondazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 2.
3. Lo Statuto della Fondazione prevede la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante del Consiglio regionale.

Art. 2

(Contributi annuali)

1. La Regione contribuisce al sostegno della Fondazione attraverso la concessione di contributi annuali, da erogarsi entro il 31 maggio di ogni anno, di importo massimo pari a € 60.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 "Norme sulla contabilità regionale", la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il

contributo di cui al comma 1, previa verifica del bilancio di previsione dell'anno in corso e del consuntivo dell'anno precedente, debitamente approvati dagli organi competenti della Fondazione.

3. I contributi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
4. L'erogazione del contributo è subordinata all'esito favorevole delle verifiche e della rendicontazione delle spese effettuate con il contributo regionale, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2013, all'onere corrente derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in euro 60.000,00 si fa fronte:
 - a) con lo stanziamento dell'unità previsionale di base (U.P.B.) 10.01.004 "Interventi a sostegno delle attività culturali e sportive", capitolo di spesa 61669 "Contributo a favore della Fondazione Michetti" già iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 per complessivi euro 30.000,00;
 - b) con l'incremento della dotazione, per competenza e cassa, del capitolo di spesa 10.01.004-61669 "Contributo a favore della Fondazione Michetti" per l'importo complessivo di euro 30.000,00, diminuendo di pari importo, per l'esercizio corrente quella del capitolo di spesa 10.02.009-62424 "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - L.R. 22.2.2000, n. 15".
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 4

(Finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne-Mosca")

1. La Regione Abruzzo riconosce l'importanza dell'attività svolta dal Comitato Organizzatore Premio Città di Penne. A tal fine concede, per il solo anno 2013, un contributo straordinario di € 30.000,00 finalizzato al sostegno e alla diffusione del premio letterario "Città di Penne-Mosca".
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 10.01.004 "Interventi a sostegno delle attività culturali e sportive" capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo in favore del Comitato organizzatore premio città di Penne".
3. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) in diminuzione U.P.B. 10.02.009 - 62424 "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - L.R. 22.2.2000 n. 15" per euro 30.000,00;
 - b) in aumento U.P.B. 10.01.004 capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo in favore del Comitato organizzatore premio città di Penne" per euro 30.000,00.

Art. 5

(Celebrazioni centenario terremoto della Marsica)

1. Nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la conoscenza degli aspetti legati agli eventi sismici, la Regione Abruzzo partecipa alle iniziative del Comune di Avezzano finalizzate alla realizzazione delle celebrazioni per il centenario del terremoto della Marsica.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede al Comune di Avezzano un contributo straordinario di € 10.000,00 per l'anno 2013.
3. All'onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 05.01.003 - 151305, da denominare "Celebrazioni centenario terremoto della Marsica".
4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le

seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

- a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.02.001 - 32102 denominato "Redditi di beni patrimoniali disponibili", è incrementato di € 10.000,00;
- b) lo stanziamento del capitolo di spesa 05.01.003 - 151305 denominato "Celebrazioni centenario terremoto della Marsica" è incrementato di € 10.000,00.

Art. 6

(Iniziativa in favore del Teatro dei Marsi)

1. Nell'ambito delle iniziative per promuovere le attività dei teatri regionali, la Regione Abruzzo partecipa alle iniziative e alle attività svolte dal Teatro dei Marsi di Avezzano.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede al Teatro Lanciavichio di Avezzano, per le rappresentazioni svolte nell'ambito delle stagioni teatrali del Teatro dei Marsi, un contributo straordinario di € 70.000,00 per l'anno 2013.
3. All'onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.004 - 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavichio di Avezzano".
4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.02.001 - 32102 denominato "Redditi di beni patrimoniali disponibili", è incrementato di € 70.000,00;
 - b) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.004 - 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavichio di Avezzano" è incrementato di € 70.000,00.

Art. 7

(Abrogazioni)

1. Sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni legislative:
 - a) L.R. 16 luglio 1997, n. 62 "Contributo annuale alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare per gli anni 1997/1998/1999";
 - b) L.R. 7 settembre 1992, n. 86 "Contributo finanziario a premi vari";

- c) L.R. 23 luglio 1991, n. 39 "Contributo finanziario a premi vari";
- d) L.R. 21 agosto 1990, n. 81 "Contributo finanziario a premi vari";
- e) L.R. 6 aprile 1989, n. 27 "Contributo finanziario a premi vari";
- f) L.R. 14 dicembre 1987, n. 93 "Contributi per manifestazioni culturali";
- g) L.R. 9 settembre 1986, n. 51 "Modifica ed integrazione della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1986: "Contributo finanziario Premio Michetti, Centro studi dannunziani, Premio Flaiano, Premio Scanno, Premio Teramo, La casa di Dante, Premio Vasto, Alternative attuali, Premio Avezzano, Agorà di Giulianova, Premio Città di Penne, Premio Arsita";
- h) L.R. 9 settembre 1986, n. 50 "Contributo finanziario Premio Michetti, Centro studi dannunziani, Premio Flaiano, Premio Scanno, Premio Teramo, La casa di Dante, Premio Vasto, Alternative attuali, Premio Avezzano, Agorà di Giulianova, Premio Città di Penne, Premio Arsita";
- i) L.R. 17 maggio 1985, n. 53 "Proroga della L.R. 22 dicembre 1984, n. 83, concernente: contributo a favore del Centro studi dannunziani di Pescara e della Fondazione Premio Michetti di Francavilla al Mare";
- j) L.R. 22 dicembre 1984, n. 83 "Proroga della legge regionale 9 novembre 1983, n. 68, concernente contributo a favore del Centro Studi Dannunziani di Pescara e della Fondazione Premio Michetti di Francavilla al Mare";
- k) L.R. 9 novembre 1983, n. 68 "Proroga delle leggi regionali n. 64 e n. 67 del 27

agosto 1982 (Contributi ad istituzioni culturali)";

- l) L.R. 27 agosto 1982, n. 64 "Contributo finanziario alla fondazione premio Michetti di Francavilla al Mare";

- m) L.R. 21 novembre 1978, n. 74 "Concessione di un contributo alla Fondazione Francesco Paolo Michetti di Francavilla al Mare".

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 09 agosto 2013

**IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI**

Segue allegato



Consiglio Regionale

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO, DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1977, N. 81 "Norme sulla contabilità regionale" E DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 09 AGOSTO, n. 28 "Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne - Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 8

La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università

1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.



LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1977, N. 81
Norme sulla contabilità regionale.

Art. 10

Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente.

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali sorge comunque per l'amministrazione l'obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51. Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l'entità della spesa da operare.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3
Ordinamento contabile della Regione Abruzzo

Art. 8

Legge finanziaria.

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
 - b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
 - c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 - d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'art. 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est 27 - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4221/4211**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**